



Ordinanza sulla statistica federale (OSF)

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 3, 5 capoverso 1, 6 capoverso 4, 10 capoverso 3^{quinq},
12, 14a capoverso 1, 16 capoverso 2 e 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre
1992¹ sulla statistica federale (LStat),

visti gli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006²
sull'armonizzazione dei registri (LArRa),

visti gli articoli 10 capoverso 3 e della legge federale del 17 marzo 2023 concernente
l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità
(LMeCA)³

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina:

- nel settore della statistica federale: l'organizzazione della statistica federale e il trattamento dei dati a fini statistici;
- nel settore della scienza dei dati: le prestazioni di servizi per scopi impersonali fornite dall'Ufficio federale di statistica (UST) e dagli altri produttori di statistiche della Confederazione.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica ai produttori di statistiche della Confederazione.

¹ RS 431.01
² RS 431.02
³ FF 2022 804

Art. 3 Corporazioni, istituti e altre persone giuridiche parzialmente sottoposte alla LStat

(art. 2 cpv. 3 e 11 LStat)

¹ Sono parzialmente sottoposti alla LStat le corporazioni, gli istituti e altre persone giuridiche menzionate nell'allegato 1. Per essi si applicano le disposizioni della legge e le disposizioni d'esecuzione della presente ordinanza concernenti:

- a. i compiti della statistica federale (art. 3 LStat);
- b. i principi per la rilevazione dei dati (artt. 4 e 6 cpv. 2 LStat);
- c. la competenza di ordinare autonomamente rilevazioni (art. 5 cpv. 4 LStat);
- d. la partecipazione di altri servizi (art. 8 LStat);
- e. la collaborazione con l'UST (art. 10 cpv. 4 LStat);
- f. i compiti dei produttori di statistiche della Confederazione (art. 11 LStat);
- g. la consultazione dell'UST (art. 12 cpv. 1 LStat e art. 15 della presente ordinanza);
- h. la protezione e la sicurezza dei dati (art. 14, 15, 16 e 23 LStat e art. 36 e 37 della presente ordinanza);
- i. il collegamento di dati (art. 14a Lstat e art. 40 della presente ordinanza);
- i. le pubblicazioni (art. 18 cpv. 2 e 3 LStat e art. 41 cpv. 1 e 42 della presente ordinanza);
- k. le altre prestazioni di servizi (art. 19 cpv. 1 e 2 Lstat e art. 43 e 45 della presente ordinanza).

² Per la Banca nazionale svizzera è applicabile il capoverso 1 lettere a–e e i. Sono salvi i lavori statistici ordinati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera a LStat.

Capitolo 2 Trattamento di dati a fini statistici**Sezione 1** Principi generali**Art. 4** Produttori di statistiche della Confederazione

(art. 2 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 15 cpv. 1, LStat)

¹ I produttori di statistiche della Confederazione sono le unità amministrative federali (art. 2 cpv. 1 e 3 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e

dell'Amministrazione⁴) e le corporazioni, gli istituti e le altre persone giuridiche parzialmente sottoposti alla LStat, nella misura in cui eseguono lavori statistici.

2 I produttori di statistiche ai sensi del capoverso 1 che raccolgono dati ai sensi dell'articolo 4 LStat per i loro lavori statistici sono elencati nell'allegato 2 (organo responsabile). Si assicurano che i loro lavori statistici siano chiaramente separati dai compiti di esecuzione, vigilanza e regolamentazione.

Art. 5 Lavori statistici

(art. 3 e 19 cpv. 2, LStat)

1 Per lavori statistici s'intendono:

- a. la realizzazione di rilevazioni e indagini sulla base della LStat;
- b. l'elaborazione di presentazioni globali e statistiche di sintesi;
- c. la realizzazione e l'aggiornamento di classificazioni, nomenclature e terminologie;
- d. l'elaborazione a fini statistici di dati amministrativi, di registri e di dati ricavati da reti di osservazione e di misura;
- e. l'analisi statistica, la pubblicazione e l'archiviazione;
- f. l'elaborazione di metodi scientifici e statistici, per la statistica federale e dei relativi programmi informatici finalizzati ad attuarli;
- g. la formazione e la ricerca in campo statistico;
- h. le relazioni internazionali concernenti il coordinamento e l'armonizzazione delle statistiche nonché lo scambio di informazioni statistiche.

2 Sono assimilati ai lavori statistici l'analisi e l'utilizzo di dati amministrativi o statistici, di registri e di dati per altri scopi impersonali e forniti da reti di osservazione e di misura, in particolare per scopi di ricerca, formazione e pianificazione.

3 Non sono ritenuti lavori statistici quelli che servono esclusivamente alla gestione interna dei produttori di statistiche della Confederazione i cui risultati non forniscono informazioni rappresentative a livello federale.

Art. 6 Principi statistici e standard

(art. 3 cpv. 1, LStat)

1 Nel quadro della loro attività, i produttori di statistiche della Confederazione osservano i principi riconosciuti della statistica definiti nella Carta della statistica pubblica svizzera del 31 maggio 2012⁵. Rispettano segnatamente i principi dell'indipendenza professionale, dell'obiettività, dell'imparzialità, dell'affidabilità, la tutela del segreto e della redditività.

⁴ RS 172.010

⁵ La carta può essere consultata gratuitamente all'indirizzo seguente: www.conseil.ethique-stat.ch > Charte und Règlement

2 L'elaborazione, la produzione e la diffusione della statistica pubblica sono effettuate sulla base di standard uniformi e metodi armonizzati. I lavori statistici devono essere pertinenti, precisi, attuali, puntuali, accessibili, chiari, confrontabili e coerenti.

Art. 7 Cooperazione con l'Unione europea

1 L'UST coordina la cooperazione con l'Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat).

2 L'Ufficio federale di statistica, d'intesa con la Direzione degli affari europei del Dipartimento federale degli affari esteri, l'Ufficio federale di giustizia e la Direzione del diritto internazionale pubblico, approva il programma statistico annuale Unione europea/Svizzera in vista del suo esame e della sua adozione da parte del comitato misto, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2 dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico⁶.

Art. 8 Programma pluriennale della statistica federale

1 Il programma pluriennale della statistica federale presenta gli obiettivi e le priorità della politica federale in materia di statistica per la legislatura. Contiene anche indicazioni sulle misure atte a limitare l'onere dei partecipanti alle rilevazioni, sui mezzi finanziari e sul personale necessari e sulla collaborazione internazionale.

2 L'UST partecipa all'elaborazione del programma di legislatura per assicurarne il coordinamento con il programma pluriennale.

3 Nell'allestire il programma pluriennale e con la collaborazione degli altri produttori di statistiche della Confederazione, l'UST tiene conto, nella misura del possibile, delle esigenze informative dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici, dell'economia privata, delle parti sociali e delle organizzazioni internazionali.

4 Per l'allestimento del programma pluriennale, i produttori di statistiche della Confederazione informano l'UST in merito a obiettivo, contenuto e natura dei lavori statistici che intendono realizzare; gli sottopongono inoltre un piano delle risorse previste.

5 Ogni anno i produttori di statistiche della Confederazione comunicano all'Ufficio federale di statistica se hanno in programma un nuovo lavoro statistico o una modifica sostanziale nonché la soppressione di un lavoro statistico.

Art. 9 Portafoglio

Il portafoglio è parte integrante del programma pluriennale della statistica federale. Definisce le attività statistiche per campo tematico.

⁶ RS 0.431.026.81

Sezione 2 Coordinamento

Art. 10 Schede informative

1 Le attività statistiche e i risultati pubblicati ai sensi dell'articolo 18 LStat sono descritti in una scheda informativa che fornisce informazioni sulla metodologia e le variabili impiegate, la periodicità di pubblicazione e la data della rilevazione o dell'indagine.

2 Ogni produttore di statistiche della Confederazione pubblica sul suo sito Internet le schede informative.

3 L'UTS mette a disposizione un modello di scheda.

Art. 11 Raccomandazioni

L'UST può, dopo aver sentito gli ambienti interessati e d'intesa con la Commissione, emanare raccomandazioni tecniche e metodologiche sui lavori di statistica secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere a–f, allo scopo di coordinare e armonizzare i lavori statistici.

Art. 12 Commissione della statistica federale

1 La Commissione della statistica federale (Commissione della statistica) presta consulenza al Consiglio federale e ai produttori di statistiche della Confederazione nei seguenti settori:

- a. allestimento e controllo del seguito del programma pluriennale della statistica federale;
- b. elaborazione di raccomandazioni e direttive per i lavori statistici;
- c. progetti statistici di portata generale;
- d. politica di pubblicazione dell'informazione statistica;
- e. altre questioni importanti volte a migliorare la statistica ufficiale svizzera.

2 Sono esclusi i settori che rientrano integralmente nella competenza delle istituzioni parzialmente sottoposte alla legge.

3 La Commissione redige annualmente all'attenzione del Consiglio federale un rapporto sugli sviluppi del programma pluriennale e sulla situazione ed evoluzione della statistica federale.

4 Per il trattamento di affari specifici, la Commissione può istituire sottocommissioni e ricorrere a periti. Lo statuto giuridico, il numero, la durata del mandato e le indennità dei membri della Commissione sono disciplinati secondo le prescrizioni sulle commissioni extraparlamentari.

5 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) emana il regolamento della Commissione della statistica previa consultazione degli interessati.

Art. 13 Organo per la collaborazione tra i produttori di statistiche della Confederazione

1 Per promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico a livello federale, l'UST istituisce un organo (Fedestat) in cui sono rappresentati i servizi statistici dei produttori di statistiche della Confederazione.

2 Il DFI emana il regolamento di quest'organo previa consultazione degli interessati.

Art. 14 Organo per la collaborazione tra l'UST e i servizi statistici di Cantoni e Comuni

1 Per promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, l'UST istituisce un organo (Regiostat) nel quale sono rappresentati gli uffici di statistica dei Cantoni e dei Comuni.

2 Il DFI emana il regolamento di quest'organo previa consultazione degli interessati.

Art. 15 Gruppi di periti

L'UST può istituire gruppi di periti, composti di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici nonché delle parti sociali, come consulenti dei produttori di statistiche della Confederazione per questioni settoriali specifiche in cui sono specializzati.

Sezione 3 Raccolta di dati a fini statistici**Art. 16** Principio

1 L'Ufficio federale di statistica in quanto servizio statistico centrale della Confederazione coordina la raccolta e la comunicazione di dati tra i produttori di statistiche della Confederazione e in particolare crea i presupposti affinché gli stessi dati non siano raccolti più volte nel quadro di lavori statistici condotti a livello federale.

2 Fatte salve disposizioni legislative divergenti o motivi preponderanti, i produttori di statistiche garantiscono che lo scambio di dati con altre unità amministrative della Confederazione, necessario per l'attività statistica, e la raccolta di dati da Cantoni, Comuni e persone fisiche e giuridiche possano essere effettuati agevolmente tramite interfacce elettroniche. Le persone fisiche e giuridiche non sono tenute a utilizzare un'interfaccia per comunicare i propri dati ai produttori di statistiche della Confederazione.

Art. 17 Attuazione della raccolta di dati

(art. 4 cpv. 4 e 5 LStat)

1 Gli organi responsabili (art. 4 cpv. 2) sono responsabili della preparazione e attuazione delle rilevazioni e delle indagini.

2 Dopo avere sentito gli ambienti interessati, elaborano i documenti necessari in formato elettronico ove possibile e opportuno, per poi analizzare i risultati e pubblicarli.

3 Informano i servizi e le persone invitati a trasmettere dati per scopi esclusivamente statistici sulla loro raccolta, sui servizi federali che trattano i dati nel quadro dei loro lavori statistici basati sul programma pluriennale della statistica federale nonché su altri eventuali servizi partecipanti alla raccolta dei dati.

4 Il Dipartimento competente disciplina, se necessario, la rilevazione e la fornitura dei dati in direttive tecniche. A tale scopo si coordina in via preliminare con l'UST.

Art. 18 Ampliamento

1 Con l'accordo degli organi responsabili e conformemente alle loro direttive, i servizi cantonali e comunali interessati possono ampliare il numero delle persone interrogate (estensione delle rilevazioni e delle indagini) o le dimensioni del questionario.

2 È fatta salva l'ordinanza sul censimento federale della popolazione⁷.

3 Gli ampliamenti di cui al presente articolo sono specificati nell'allegato 2.

Art. 19 Comunicazione di dati sottoposti all'obbligo legale di mantenimento del segreto

(art. 7 cpv. 2 e art. 10 cpv. 5 LStat)

L'UST e i produttori di statistiche della Confederazione possono trasmettere i dati amministrativi personali sottoposti all'obbligo di segreto in virtù di una legge speciale e ricevuti in virtù dell'articolo 7 capoverso 2 o dell'articolo 10 capoverso 5 LStat unicamente in forma completamente anonimizzata conformemente all'articolo 19 capoverso 2 LStat.

Art. 20 Partecipazione delle persone interrogate

1 Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato prescelte sono invitate a partecipare alla rilevazione. L'obbligo d'informare è disciplinato nell'allegato 2.

2 Le persone fisiche e giuridiche prescelte vengono orientate sulla natura, gli scopi e lo svolgimento della rilevazione, sulla base giuridica, sull'utilizzazione dei dati ed eventualmente sul committente dell'indagine nonché sulle misure di protezione dei dati previste.

3 Se una persona prescelta non è in grado di rispondere essa stessa alle domande per motivi di salute, si può ricorrere a rappresentanti idonei a rispondere al posto suo. Essi devono salvaguardare gli interessi della persona rappresentata.

4 Per coloro che si trovano in istituti, ospizi e simili economie domestiche collettive e non sono in grado di rispondere essi stessi, l'intervista con i loro rappresentanti avviene d'intesa con la direzione.

5 Il nome e il cognome del rappresentante responsabile di rispondere ai sensi dei capoversi 3 e 4 non sono rilevati.

⁷ RS 431.112.1

Art. 21 Ricorso a organizzazioni e istituti di sondaggio privati

1 Gli organi responsabili possono ricorrere per l'esecuzione delle rilevazioni a organizzazioni e istituti di sondaggio privati.

2 Diritti e doveri di questi istituti e organizzazioni sono disciplinati in contratti speciali. Riguardo all'utilizzazione di dati personali, gli organi di rilevazione li impegnano segnatamente a:

- a. utilizzare i dati loro comunicati o da essi rilevati nel quadro del loro incarico unicamente per l'esecuzione dell'incarico stesso;
- b. non abbinare ad altre rilevazioni e indagini le rilevazioni e indagini eseguite per conto dell'organo responsabile;
- c. al termine dell'incarico, restituire agli organi di rilevazione tutti i dati e cancellare i dati memorizzati elettronicamente.

3 Gli organi responsabili si accertano che gli organismi e gli istituti di sondaggio privati abbiano preso le necessarie misure organizzative per il trattamento di questi dati conformemente all'ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati⁸.

Art. 22 Dati pubblici

1 Per adempiere i loro compiti statistici, i produttori di statistiche della Confederazione possono avvalersi dei dati pubblici, segnatamente attraverso l'estrazione automatizzata di contenuto da siti web di imprese.

2 Le informazioni raccolte da fonti pubbliche devono essere definite nelle schede informative.

3 La raccolta di dati pubblici è realizzata tenendo conto di eventuali pregiudizi arrecati alle imprese, come il sovraccarico del loro sito Internet.

Art. 23 Raccolta di dati aggregati

Per il loro lavoro statistico, i produttori di statistiche della Confederazione possono acquisire e utilizzare anche informazioni aggregate ottenute da terzi, in particolare da persone giuridiche di diritto privato. Essi documentano la raccolta di dati aggregati nelle relative schede informative.

Art. 24 Obbligo di mantenimento del segreto e obbligo di vigilanza dei produttori di statistiche della Confederazione

1 Tutte le persone e i servizi a cui è affidata l'esecuzione delle rilevazioni e delle indagini sono tenuti a trattare in maniera confidenziale i dati raccolti e rilevati.

2 Essi provvedono affinché i dati rilevati vengano conservati in un luogo sicuro.

3 L'obbligo di mantenimento del segreto e l'obbligo di vigilanza delle organizzazioni e degli istituti di sondaggio privati sono convenuti contrattualmente.

⁸ RS 235.11

Sezione 4 Preparazione e controllo della qualità dei dati raccolti

(art. 15 cpv. 3, LStat)

Art. 25

1 L'UST e gli altri organi responsabili completano, controllano e appurano i dati individuali raccolti.

2 Essi possono utilizzare a tale scopo caratteristiche personali identificative, in particolare nome, cognome, numero AVS, ragione sociale e IDI.

3 Per assicurare e migliorare a lungo termine la qualità dei dati, possono concedere alla fonte interessata l'accesso ai dati rilevati da fonti amministrative della Confederazione in forma strutturata e armonizzata. Non è consentito trasmettere alcuna informazione supplementare.

Sezione 5 Pseudonimizzazione, anonimizzazione e distruzione

Art. 26 Distruzione del materiale di rilevazione e di indagine contenente elementi identificativi di persone

1 I produttori di statistiche della Confederazione distruggono il materiale di rilevazione e di indagine contenente elementi identificativi di persone (nome, cognome, impresa) quando non è più necessario per la registrazione, il completamento, il controllo e la preparazione dei dati ai sensi dell'articolo 25 nonché per l'elaborazione di lunghe serie temporali.

Art. 27 Pseudonimizzazione e anonimizzazione dei dati appurati

1 I produttori di statistiche della Confederazione trattano i dati individuali appurati ai sensi dell'articolo 25 in forma pseudonimizzata. Per pseudonimizzare i dati, sostituiscono le caratteristiche personali identificative, compreso il numero AVS, con un identificatore statistico non parlante. La pseudonimizzazione avviene in maniera automatizzata.

2 Per la depseudonimizzazione bisogna esaminare caso per caso se la legislazione sulla protezione dei dati è rispettata.

3 I produttori di statistiche della Confederazione anonimizzano i dati individuali non appena lo scopo del loro trattamento lo permette, in ogni caso al più tardi 30 anni dopo la raccolta dei dati. Per le serie temporali molto lunghe, il termine è di 100 anni dopo la loro raccolta. Per anonimizzare i dati, i produttori di statistiche della Confederazione cancellano l'identificatore statistico e le caratteristiche personali identificative, compreso il numero AVS.

Sezione 6 Collegamenti di dati

Art. 28 Definizione

1 Per collegamento di dati s'intende la combinazione di dati provenienti da varie fonti, come rilevazioni, indagini, registri, dati amministrativi e dati di misura.

2 Non sono considerati collegamenti ai sensi degli articoli 28-34 e seguenti:

- a. il controllo incrociato dei dati con altre fonti nel quadro della loro preparazione ai sensi dell'articolo 25, compreso il trattamento di prova a tale scopo;
- b. il collegamento di dati aggregati da fonti differenti, segnatamente le statistiche di sintesi.

Art. 29 Principi generali

1 I collegamenti di dati sono effettuati per ottenere informazioni statistiche nuove senza ricorrere a rilevazioni e indagini.

2 Per l'adempimento dei suoi compiti statistici l'Ufficio federale di statistica può collegare sia dati propri sia dati sui quali non ha alcun diritto (dati terzi).

3 L'UST può effettuare collegamenti per creare prodotti statistici standard destinati principalmente a scopi di ricerca. Tali collegamenti sono ammessi in presenza di una domanda regolare da parte del settore della ricerca o di altri uffici.

Art. 30 Condizioni

1 I collegamenti di dati vengono effettuati solo:

- a. se presentano l'idoneità e la qualità necessarie per i lavori statistici.
- b. se sono opportuni e necessari per lo svolgimento di lavori statistici.

2 I servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni possono collegare dati statistici dell'UST tra di loro e con i propri dati per adempiere i propri compiti statistici se si impegnano, mediante contratto di protezione dei dati, a:

- a. garantire la protezione dei dati nella stessa misura dell'UST;
- b. adottare sufficienti misure per la sicurezza e la protezione dei dati;
- c. rispettare i principi e gli standard statistici;
- d. emanare e attuare, prima della comunicazione dei dati, un regolamento sul trattamento dei dati;
- e. garantire la propria indipendenza professionale dagli organi esecutivi, e
- f. non trasmettere i dati dell'UST ad altri Cantoni o Comuni senza il suo consenso scritto.

4 Il collegamento di dati per terzi è disciplinato nella sezione 9 (altre prestazioni di servizi di natura statistica).

Art. 31 Comunicazioni di dati collegati

Qualora la legge preveda la trasmissione di dati a servizi di ricerca e statistica della Confederazione nonché a terzi per scopi impersonali, quali ricerca, pianificazione e statistica, l'UST può trasmettere i dati collegati alle condizioni di cui all'articolo 38.

Art. 32 Anonimizzazione e distruzione dei dati collegati

(art. 14a LStat)

1 Se dei dati collegati sono in via continuativa analizzati nel quadro di analisi statistiche concernenti un lungo periodo, possono essere conservati in forma pseudonimizzata una volta completato il loro uso statistico iniziale.

2 I dati collegati devono essere anonimizzati non appena i dati fonte dell'ultima raccolta sono stati integrati nell'analisi. Se si tratta di dati degni di particolare protezione o se il collegamento dei dati permette di determinare le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, devono essere distrutti.

Art. 33 Riproducibilità di progetti di ricerca

1 Nel quadro di progetti di ricerca d'importanza nazionale per i quali servono dati degni di particolare protezione o che permettono di determinare le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, l'UST, su richiesta del committente, salvare separatamente i dati provenienti dalle diverse fonti, nonché la chiave utilizzata per creare l'identificatore specifico del progetto, al fine di poter garantire la riproducibilità del progetto distruggendo i dati collegati. I dati e la chiave devono essere conservati separatamente.

2 Per qualsiasi riproduzione del collegamento è necessario presentare una richiesta all'UST.

Art. 34 Esecuzione

Il Dipartimento federale dell'interno disciplina i dettagli relativi ai collegamenti di dati, in particolare la sicurezza dei dati, la protezione dei dati, i requisiti posti ai servizi statistici cantonali e comunali, l'organizzazione e lo svolgimento dei collegamenti nonché le condizioni e l'organizzazione del coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento.

Sezione 7 Nuovi metodi di trattamento di dati a fini statistici**Art. 35**

1 Per promuovere l'innovazione nell'adempimento dei suoi compiti statistici e di altri compiti per scopi impersonali, l'UST e gli altri produttori di statistica della Confederazione possono avvalersi di metodi, tecniche e pratiche relativi alla scienza dei dati e legati all'intelligenza artificiale, come l'apprendimento automatico.

² I produttori di statistiche della Confederazione si assicurano di rispettare in qualsiasi momento i requisiti imposti alla statistica pubblica in materia di protezione e sicurezza dei dati.

Sezione 8 Conservazione, protezione e sicurezza dei dati

Art. 36 Conservazione dei dati

I dati anonimizzati possono, in funzione dello spazio di archiviazione disponibile e nel rispetto del principio di proporzionalità, essere conservati senza restrizioni.

Art. 37 Protezione e sicurezza dei dati

In vista del trattamento di dati personali degni di particolare protezione così come nel quadro del registro di campionamento, il produttore di statistiche della Confederazione responsabile redige un regolamento sul trattamento che prevede misure supplementari in materia di protezione dei dati.

Sezione 9 Comunicazione di dati e altre prestazioni di servizi di natura statistica

Art. 38 Comunicazioni di dati individuali provenienti dalla statistica federale (art. 19 cpv. 2, LStat)

¹ Gli organi responsabili possono mettere i dati individuali da loro raccolti in virtù di una base legale per adempiere i loro compiti statistici a disposizione di servizi statistici di organizzazioni internazionali, di privati e di altri servizi pubblici per la realizzazione di lavori statistici a condizione che:

- a. i dati comunicati non contengano alcuna designazione di persona (nome, cognome, numero AVS, impresa, IDI);
- b. il destinatario dei dati si impegna:
 1. a non trasmettere i dati ricevuti a terzi senza l'autorizzazione dell'organo responsabile
 - 2 e a distruggerli al termine del lavoro o, in casi giustificati, a restituirli all'UST o agli organi responsabili per la conservazione; e
- c. vengano prese le misure di sicurezza necessarie.

² Per la trasmissione di dati individuali nel quadro dell'accordo del 26 ottobre 2004⁹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico sono applicabili:

- a. le disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009¹⁰;

⁹ RS **0.431.026.81**

¹⁰ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.

- b. le disposizioni del regolamento (CE) n. 557/2013¹¹.

Art. 39 Pseudonimizzazione dei set di dati

(art. 19 cpv. 1, LStat))

L'UST può pseudonimizzare set di dati per altri produttori di statistiche o altre unità amministrative dell'Amministrazione federale se necessario per lavori o progetti statistici nel settore della scienza dei dati.

Art. 40 Collegamento di dati per terzi

(art. 14a cpv. 1 e 19 cpv. 2 e 3 LStat)

1 L'UST può effettuare collegamenti ai sensi degli articoli 28-34 . su mandato di terzi per scopi impersonali come la ricerca, la pianificazione e la statistica previa sottoscrizione di un contratto di protezione dei dati nei limiti delle sue risorse tecniche, organizzative e umane. Esso sostiene in particolare i progetti di collegamento della Confederazione e dei Cantoni nonché quelli della ricerca di rilevanza nazionale.

2 I fornitori di dati terzi che assegnano all'UST un mandato di collegamento di dati devono dimostrare che:

- a. la raccolta e trasmissione dei dati all'UST, nonché il loro collegamento sono leciti; e
- b. i dati presentano la qualità statistica necessaria.

3 Nell'interesse dell'efficienza dei costi e dell'efficacia, l'UST può coinvolgere il committente per determinati compiti nel processo di collegamento. Tali compiti sono chiaramente definiti nel contratto di collegamento e di protezione dei dati.

4 La creazione dello pseudo-identificatore specifico del progetto, che consente di collegare i dati provenienti da fonti diverse a livello di unità statistica, è riservata in ogni caso all'UST.

Art. 41 Diffusione dei lavori e dei risultati statistici

(art. 18 LStat)

1 I produttori di statistiche della Confederazione pubblicano le basi e i principali risultati statistici attraverso media adeguati come comunicati stampa, pubblicazioni, sup-

1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee, JO L 87 del 31 marzo 2009, pag. 164, modificato mediante: 32015 R 0759: Regolamento (CE) n. 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.05.2015, pag. 90).

¹¹ Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (JO L 164 del 18 giugno 2013, pag. 16).

porti di dati informatici e banche di dati leggibili a macchina. Nella misura del possibile essi gestiscono un servizio informazioni.

2 L'Ufficio federale di statistica gestisce le infrastrutture necessarie per una politica di diffusione moderna e assicura che le informazioni siano reperibili in maniera centralizzata a livello di statistica federale. Gestisce in particolare:

- a. una raccolta integrata e strutturata di dati statistici e di geodati;
- b. un sistema di diffusione online centralizzato che rende accessibili a vari gruppi di destinatari risultati statistici e metadati provenienti dalle banche dati collegate.

3 Può emanare raccomandazioni per la fornitura di dati che alimentano queste strutture.

Art. 42 Open Government Data

(art. 18 LStat, art. 10 cpv. 3 LMeCA)

1 I produttori di statistiche della Confederazione pubblicano i risultati statistici elencati nel portafoglio di cui all'articolo 9 conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza del ... relativa alla legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità¹².

2 I grafici e le tabelle di un set di dati pubblicato secondo le disposizioni del capoverso 1 non devono in aggiunta essere pubblicati sotto forma leggibile a macchina in un formato aperto.

3 L'articolo 20 capoverso 1 LStat si applica anche ai risultati statistici pubblicati conformemente ai capoversi 1 e 2.

Art. 43 Altre prestazioni di servizi su richiesta

(art. 18 cpv. 1, 19 cpv. 1 e 3 LStat e art. 8 LOGA)

1 I produttori di statistiche per la Confederazione, su richiesta e nei limiti delle loro risorse organizzative e di personale, diffondono pubblicazioni specifiche in una forma diversa da quella definita negli articoli 41 e 42.

2 Essi realizzano, nella misura delle loro possibilità e su richiesta di clienti specifici, valutazioni dei loro dati raccolti a fini statistici. Le unità amministrative della Confederazione e corporazioni, istituti e altre persone giuridiche parzialmente sottoposte alla legge hanno la priorità rispetto a terzi.

3 L'UST può inoltre svolgere ricerche, analisi e fornire consulenze di una certa entità per scopi impersonali nel quadro di progetti di scienza dei dati per altri servizi federali o per terzi. Si tratta segnatamente delle prestazioni di servizi seguenti:

- a. consulenza;
- b. accompagnamento metodologico;
- c. realizzazione di progetti di scienza dei dati;

¹² FF202x xxxx ou RU 202x xxxx

d. formazioni.

Art. 44 Prestazioni legate ai registri pubblici

1 L'UST offre, in funzione delle proprie risorse finanziarie e di personale, ad altre unità amministrative della Confederazione prestazioni di servizi collegate con la creazione e la gestione di registri pubblici.

2 Le prestazioni di servizi che possono essere proposte sono riportate nel catalogo dei settori di prestazioni di servizi dell'UST.

Sezione 10 Emolumenti

Art. 45

1 I servizi forniti ai sensi della sezione 9 possono esseri soggetti a remunerazione.

2 Gli emolumenti sono determinati ai sensi dell'ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione¹³.

Sezione 11 Registro di campionamento

Art. 46 Scopo

Per l'esecuzione di rilevazioni campionarie presso le persone e le economie domestiche, l'UST tiene un registro di campionamento delle persone e delle economie domestiche (registro).

Art. 47 Contenuto

1 Il registro contiene:

- a. i dati dell'elenco di indirizzi di cui all'articolo 16 capoverso 3 LArRa;
- b. i dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera;

2 Per dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera si intende:

- a. cognome e nome/i o ragione sociale;
- b. indirizzo;
- c. numero o numeri di chiamata;
- d. lingua di corrispondenza, se il fornitore la specificata.

¹³ RS 431.09

3 Per meglio definire determinati campioni e ridurre l'onere per le persone interrogate, i dati del registro di campionamento possono essere completati con altre fonti di dati dell'UST.

Art. 48 Comunicazione dei dati del registro

1 La trasmissione del contenuto integrale del registro a terzi non è autorizzata.

4 Determinati estratti dal registro possono essere trasmessi a terzi solo se sono necessari per effettuare:

- a. le indagini che rientrano nel programma pluriennale della statistica federa;
- b. le indagini ordinate singolarmente dal Consiglio federale;
- c. i progetti di ricerca realizzati da unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale di cui all'allegato dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione¹⁴ nonché da centri di ricerca federali e considerati d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c LStat;
- d. i progetti di ricerca finanziati dal Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifica e considerati progetti di ricerca d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c LStat;
- e. i progetti di ricerca internazionali cofinanziati dal Fondo nazionale svizzero.

5 I numeri di telefono di persone non iscritte in un elenco telefonico pubblico possono essere trasmessi solo alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale per indagini realizzate in stretta collaborazione con l'UST e:

- a. che rientrano nel programma pluriennale della statistica federa, o
- b. ordinate singolarmente dal Consiglio federale.

Art. 49 Invio di dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera

1 I fornitori di servizi telefonici pubblici (fornitori) forniscono all'UST i dati menzionati all'articolo 47 capoverso 2.

2 L'UST può concordare con i fornitori che questi gli inviino direttamente la lingua di corrispondenza.

3 I dati sugli utenti sono inviati all'UST una volta per trimestre, entro cinque giorni lavorativi dopo l'ultimo sabato dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

4 I dati sono trasmessi attraverso una rete elettronica in forma codificata e protetta.

5 L'UST verifica se i dati inviati sono completi e attuali. L'UST notifica le lacune rilevate al fornitore corrispondente. Questi gli invia direttamente i dati corretti entro cinque giorni lavorativi.

6 Se i formati dei dati consegnati vengono modificati, i fornitori devono informare immediatamente l'UST.

¹⁴ RS 172.010.1

⁷ L'UST indennizza i fornitori per i costi effettivi di trasmissione dei dati, fino a un massimo di 2.000 franchi all'anno.

Capitolo 3 Disposizioni finali

Art. 50 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'organizzazione della statistica federale¹⁵ e l'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali¹⁶ sono abrogate.

Art. 51 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 52 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il XX.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹⁵ RU 2006 2799, 2008 3463I, 2022 568

¹⁶ RU 2002 2067, 2008 315, 2009 3967, 2010 1647, 3875, 2011 4035, 4921, 2012 3133, 4651, 2013 5399, 2014 3629, 2015 431, 2016 3957, 2017 3459, 2018 775, 2019 4095, 2020 19, 2021 589, 657, 800, 2022 568, 698

Allegato 1
(art. 3, cpv. 1)

Elenco delle corporazioni, istituti e altre persone giuridiche parzialmente sottoposte alla LStat

Sono considerati corporazioni, istituti e altre persone giuridiche parzialmente sottoposti alla Lstat :

1. Il settore dei Politecnici federali svizzeri (settore dei PF), che comprende:
 - 1.1 il Consiglio dei politecnici federali (Consiglio dei PF), incluso il suo stato maggiore
 - 1.2 il Politecnico federale di Zurigo e il Centro di ricerca congiunturale
 - 1.3 il Politecnico federale di Losanna
 - 1.4 l'Istituto Paul Scherrer
 - 1.5 il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
 - 1.6 l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
 - 1.7 l'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque
2. il Servizio centrale delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
3. l'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni
4. il Servizio statistico dell'Unione Svizzera dei Contadini
5. l'Istituzione comune LAMal
6. la Commissione delle «ch-x»
7. il Servizio nazionale di registrazione dei tumori

Allegato 2
(art. 4, cpv. 2, 18, cpv. 3 e 20 cpv. 1)

Elenco delle collezioni per tema

00. REGISTRI E ALTRE BASI PER LA PRODUZIONE STATISTICA

00.01. (22) Indagine sull'aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabilimenti

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

numero di impieghi per luogo di lavoro, grado di occupazione, equivalenti a tempo pieno (ETP), sesso e nazionalità; numero di apprendisti; numero di frontalieri; ramo di attività economica; partecipazioni finanziarie dall'estero/all'estero; commercio estero; forma giuridica, tasso di attività; legami con altre imprese, cifra d'affari, anno dell'inizio dell'attività, altre caratteristiche che permettano di descrivere la struttura, lo stato, il tipo di costituzione d'impresa e altri avvenimenti demografici legati all'impresa o agli stabilimenti;

Tipo e metodo:

rilevazione presso le amministrazioni pubbliche, indagine presso imprese con più stabilimenti e nuove imprese attive in tutti i settori economici

Obbligo d'informare:

informazione obbligatoria

Partecipanti:

—

Periodicità e data di svolgimento:

trimestrale: nuove imprese, amministrazioni pubbliche e imprese con più di dieci stabilimenti e più di 100 impieghi;
annuale: altre amministrazioni pubbliche o imprese con più stabilimenti; secondo il bisogno: per le altre indagini
su base continuativa: imprese che utilizzano programmi di fornitura elettronica.

Disposizioni particolari: conformemente all'articolo 10 cpv. 3 LStat, i numeri d'identificazione assegnati nel RIS alle imprese e agli stabilimenti nonché le attività economiche attribuite dall'UST (codice NOGA) e l'indicazione se si tratta della sede principale di un'impresa o di una sua filiale possono essere comunicati a terzi, salvo che le imprese lo vietino espressamente.

00.02. (23) Rilevazione per la statistica strutturale delle imprese (STATENT)

Organo responsabile: **Ufficio federale di statistica**

Oggetto: caratteristiche strutturali delle imprese e degli stabilimenti (impieghi, attività economica, ubicazione, forma giuridica)

Tipo e metodo: rilevazione basata sui registri e su dati amministrativi: Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), dati delle casse di compensazione AVS, indagine per l'aggiornamento del RIS, rilevazione delle strutture agricole, statistica dell'impiego, statistica forestale

Obbligo d'informare: informazione obbligatoria

Partecipanti: —

Periodicità e data di svolgimento: continuativamente

Disposizioni particolari: —

00.03. (13) Rilevazione dell'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera

Organo responsabile: **Ufficio federale di statistica**

Oggetto: nomi dei Comuni politici (con il numero di Comune), ripartizione per Cantone e Distretto. Nuovi Comuni politici, Comuni politici eliminati

Tipo e metodo: rilevazione totale presso i Cantoni e dei dati amministrativi dell'Ufficio federale di topografia

Obbligo d'informare: informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	–
Disposizioni particolari:	legge del 23 giugno 2006 Legge sull'armonizzazione dei registri (RS 431.02) ordinanza del 21 maggio 2008 sui nomi geografici (RS 510.625)

00.04. (14) Rilevazione dei codici degli Stati e dei territori utilizzati nelle statistiche della Confederazione

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	nome degli Stati e dei territori (con numero UST), ripartizione per regioni e continenti, territori dipendenti per continente, tutti i territori per continente
Tipo e metodo:	rilevazione totale dei dati amministrativi del Dipartimento federale degli affari esteri
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	–
Disposizioni particolari:	legge sull'armonizzazione dei registri (LArRa, RS 431.02)

00.05. (134) Rilevazione dell'elenco ufficiale dei circondari dello stato civile della Svizzera

Organo responsabile:	Ufficio federale dello stato civile
Oggetto:	nomi dei circondari dello stato civile, nomi dei Comuni d'origine e dei Comuni politici di ciascun circondario e indirizzo postale dei circondari
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso le autorità di vigilanza sullo stato civile
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	UFSC; Settore Infostar

Disposizioni particolari:

articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza
del 28 aprile 2004 sullo stato civile
(RS 211.112.2)

01. Popolazione

01.01. (2) Rilevazione per la statistica del movimento naturale della popolazione (BEVNAT)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

eventi dello stato civile: nascite, nati-mortalità, decessi, matrimoni; scioglimenti giudiziali di matrimoni, riconoscimenti di paternità, riconoscimenti davanti ad un tribunale e accertamenti giudiziali di paternità, adozioni, unioni domestiche registrate, scioglimenti giudiziali di unioni domestiche registrate, conversioni di unioni domestiche registrate, cambiamenti di sesso

Tipo e metodo:

rilevazione totale di dati amministrativi per via telematica attraverso la banca dati centrale «Infostar»

Obbligo d'informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento:

continuativamente

Partecipanti:

—

Disposizioni particolari:

1. La notifica delle cause di natimortalità avviene in forma elettronica o postale da parte del medico direttamente all'UST.
2. L'UST può inoltrare al medico competente, su espressa domanda degli interessati, le richieste di complementi d'informazione presentate da servizi statistici, ricercatori o centri di ricerca.

01.02. (15) Indagine sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

statuto sul mercato del lavoro, indicatori sulla popolazione attiva, ricerca di lavoro, formazione continua, lavoro non remunerato, migrazione, previdenza per la vecchiaia e altre caratteristiche sociodemografiche ed economiche atte a determinare le condizioni di vita della persona interrogata e dei membri della sua economia domestica

Tipo e metodo:	indagine su un campione di persone viventi in un'economia domestica privata, rilevazione di dati amministrativi e di registri: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA), statistica delle nuove rendite (NRS), registri delle assicurazioni sociali (Ufficio centrale di compensazione [UCC], casse AVS e Segreteria di Stato dell'economia [SECO]) e statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale
Possibilità di ampliamento:	a livello cantonale
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	–

01.03. (108) Rilevazione per la statistica degli Svizzeri all'estero

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	indicazioni sulle persone di nazionalità svizzera registrate all'estero (Paese di residenza, sesso, stato civile, età, pluricittadinanza nonché altri dati sociodemografici)
Tipo e metodo:	rilevazione totale dei dati amministrativi del registro degli Svizzeri all'estero attraverso il sistema E-VERA del Dipartimento federale degli affari esteri
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Data e periodo di svolgimento:	trimestrale
Partecipanti:	–
Disposizioni particolari:	–

01.04. (197) Rilevazione per la statistica dei frontalieri

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
----------------------	---------------------------------------

Oggetto:	caratteristiche sociodemografiche dei frontalieri stranieri che lavorano in Svizzera (sesso, età, condizione professionale, attività economica, nazionalità, luogo di lavoro, luogo di domicilio, livello di formazione, grado di occupazione, posizione professionale)
Tipo e metodo:	rilevazione di dati amministrativi: sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), STATENT, persone in formazione
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	fine del trimestre
Partecipanti:	–
Disposizioni particolari:	–

01.05. (98) Indagine strutturale (RS)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	caratteristiche di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e del programma di rilevazione di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)
Tipo e metodo:	indagine scritta condotta con questionari online e cartacei su un campione rappresentativo di 200 000 persone di almeno 15 anni viventi in un'economia domestica privata; rilevazione di dati amministrativi e dei registri: STATPOP, REA, SEA, RIS, casse di compensazione AVS, lista dei membri della Chiesa cattolico-cristiana
Possibilità di ampliamento:	conformemente all'articolo 21 dell'ordinanza sul censimento
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	giorno di riferimento: 31 dicembre, annuale, da dicembre a maggio
Partecipanti:	istituti e imprese

Disposizioni particolari: legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)

01.06. (102) Indagine sulle famiglie e sulle generazioni (IFG)

Organo responsabile: **Ufficio federale di statistica**

Oggetto: caratteristiche sociodemografiche ed economiche, genitori, vita lavorativa e familiare, rete familiare e prestazioni delle famiglie

Tipo e metodo: indagine su un campione di persone viventi in un'economia domestica privata, rilevazioni di dati amministrativi e di registri: STATPOP, RIS, SEA, NRS, registri delle assicurazioni sociali (UCC, casse AVS e SECO) e SHS

Possibilità di ampliamento: a livello cantonale

Obbligo d'informare: informazione facoltativa

Periodicità e data di svolgimento: ogni cinque anni a partire dal 2013

Partecipanti: istituti di sondaggio

Disposizioni particolari: legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)

01.07. (103) Indagine sulle lingue, le religioni e la cultura (ILRC)

Organo responsabile: **Ufficio federale di statistica**

Oggetto: caratteristiche sociodemografiche ed economiche, lingue e competenze linguistiche, appartenenza religiosa, attività culturali e del tempo libero, partecipazione politica e sociale

Tipo e metodo:	indagine su un campione di persone viventi in un'economia domestica privata, rilevazioni di dati amministrativi e di registri: STATPOP, RIS, SEA, NRS, registri delle assicurazioni sociali (UCC, casse AVS e SECO) e SHS
Possibilità di ampliamento:	a livello cantonale
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	ogni cinque anni a partire dal 2014
Partecipanti:	istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)

01.08. (105) Indagine omnibus

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	caratteristiche sociodemografiche ed economiche, moduli tematici differenti ogni anno
Tipo e metodo:	indagine su un campione di persone viventi in un'economia domestica privata, rilevazioni di dati amministrativi e di registri: STATPOP, RIS, SEA, NRS, registri delle assicurazioni sociali (UCC, casse AVS e SECO) e SHS
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	in funzione del bisogno
Partecipanti:	istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)

01.09. (196) Indagine sulla convivenza in Svizzera (VeS)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
----------------------	---------------------------------------

Oggetto:	razzismo, xenofobia, ostilità nei confronti delle persone musulmane, ostilità nei confronti delle persone di colore, ostilità nei confronti delle persone ebreë, esperienza di discriminazione, variabili sociodemografiche ed economiche
Tipo e metodo:	indagine su un campione rappresentativo di 3000 persone dai 15 agli 88 anni viventi in un'economia domestica privata
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	annuale; da aprile a giugno
Partecipanti:	istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	—

01.10. (99) Rilevazione per la statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri (LArRa; RS 431.02) nonché del programma di rilevazione di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1); dati selezionati tratti dai registri di persone sull'effettivo e sui movimenti (nascite, decessi, cambiamenti di stato civile, movimenti migratori, acquisto della cittadinanza svizzera, cambiamento dello statuto di soggiorno ecc.) della popolazione residente permanente di nazionalità svizzera e straniera, della popolazione residente non permanente di nazionalità straniera e della popolazione residente nel domicilio secondario; dati su edifici e abitazioni (comprese le coordinate geografiche) e dati su lavoro e reddito
Tipo e metodo:	rilevazione totale e di dati amministrativi: registri cantonali e comunali degli abitanti, Infostar, SIMIC; sistema di informazione Ordipro; registri dell'UCC e della SECO, RIS, REA; SEA; BEVNAT, RS

Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	trimestrale
Partecipanti:	–
Disposizioni particolari:	legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)

01.11. (100) Rilevazione per la statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	caratteristiche di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a e b della legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e del programma di rilevazione di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1); coordinate degli edifici
Tipo e metodo:	rilevazione totale dei registri e di dati amministrativi: REA, STATPOP, registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, registro dell'Ufficio federale delle abitazioni sull'edilizia di utilità pubblica; registri fondiari
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale; giorno di riferimento: 31 dicembre
Partecipanti:	–
Disposizioni particolari:	legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)

01.12. (146) Indagine sui servizi di collocamento privati e pubblici e della fornitura di personale a prestito

Organo responsabile:	Segreteria di Stato dell'economia
Oggetto:	attività di collocamento, collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe e fornitura di personale a prestito in Svizzera e all'estero
Tipo e metodo:	indagine parziale

Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	Cantoni
Disposizioni particolari:	legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11)

01.13. (147) Rilevazione per la statistica dell'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità d'insolvenza

Organo responsabile:	Segreteria di Stato dell'economia
Oggetto:	finanze e ammontare delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione: contributi, prestazioni, prestiti, fondi di garanzia, spese amministrative; caratteristiche dei beneficiari di prestazioni
Tipo e metodo:	rilevazione di dati amministrativi delle casse dell'assicurazione contro la disoccupazione
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	mensile
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	ordinanza del 26 maggio 2021 (sui sistemi d'informazione AD (RS 837.063.1)

01.14. (148) Rilevazione dei posti liberi

Organo responsabile:	Segreteria di Stato dell'economia
Oggetto:	posti vacanti annunciati agli uffici del lavoro
Tipo e metodo:	rilevazione parziale dei dati amministrativi del sistema di informazione COLSTA
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	mensile
Partecipanti:	uffici del lavoro cantonali e comunali

Disposizioni particolari: ordinanza del 26 maggio 2021 (sui sistemi d'informazione AD RS 837.063.1)

01.15. (149) Rilevazione delle persone disoccupate registrate e delle persone in cerca d'impiego non disoccupate

Organo responsabile: **Segreteria di Stato dell'economia**
Oggetto: persone in cerca d'impiego secondo caratteristiche socio-economiche
Tipo e metodo: rilevazione totale dei dati amministrativi del sistema d'informazione COLSTA
Obbligo d'informare: informazione obbligatoria per i disoccupati che hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione
Periodicità e data di svolgimento: mensile
Partecipanti: uffici del lavoro cantonali e comunali
Disposizioni particolari: ordinanza del 26 maggio 2021 (sui sistemi d'informazione AD RS 837.063.1)

01.16. (150) Rilevazione sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML)

Organo responsabile: **Segreteria di Stato dell'economia**
Oggetto: provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Tipo e metodo: rilevazione totale dei dati amministrativi del sistema d'informazione COLSTA
Obbligo d'informare: informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento: annuale; gennaio
Partecipanti: Cantoni
Disposizioni particolari: legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0)

01.17. (161) Rilevazione sull'attività delle autorità paritetiche di conciliazione

Organo responsabile:	Ufficio federale delle abitazioni
Oggetto:	attività delle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto di locali d'abitazione o commerciali
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso i Cantoni
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	semestrale; alla fine del semestre
Partecipanti:	Dipartimenti cantonali di giustizia, tribunali d'appello cantonali
Disposizioni particolari:	ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (RS 221.213.11)

02. FORMAZIONE E SCIENZA

02.01. (69) Rilevazione delle persone in formazione

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	allievi, studenti, classi, contratti di apprendistato, caratteristiche sociodemografiche e relative alla formazione scolastica
Tipo e metodo:	rilevazione presso i Cantoni e gli istituti di formazione, rilevazione di dati amministrativi e dei registri: banca dati svizzera degli studenti delle scuole universitarie SIUS, STATPOP, UCC e RIS
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	Cantoni
Disposizioni particolari:	professioni disciplinate dalla legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) i Cantoni provvedono all'esecuzione della rilevazione nel loro territorio.

02.02. (70) Rilevazione degli esami finali

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	Diplomi del livello secondario II (maturità liceali e professionali, maturità specializzate, diplomi di formazione professionale di base, diplomi di una scuola media di commercio o di una scuola specializzata), diplomi di formazione professionale superiore (diplomi di scuole professionali superiori, esami di professione, esami professionali superiori, diplomi simili senza riconoscimento federale), caratteristiche sociodemografiche dei diplomati e dei candidati nonché indicazioni sui contributi federali per corsi di preparazione agli esami federali

Tipo e metodo:	rilevazione di dati amministrativi degli istituti di formazione, della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), della Commissione svizzera di maturità (CSM), della Commissione federale di maturità professionale (CFMP) e rilevazione presso i Cantoni; rilevazione di dati dei registri: SIUS, STATPOP, RIS
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale; da gennaio a marzo
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

02.03. (71) Rilevazione del personale degli istituti scolastici

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	personale insegnante, compresa la direzione degli istituti e il personale specializzato in pedagogia speciale (caratteristiche demografiche, statuto, formazione) e le loro prestazioni d'insegnamento (senza le scuole universitarie)
Tipo e metodo:	rilevazione di dati presso i Cantoni e gli istituti di formazione rilevazione di dati amministrativi e dei registri: SIUS, STATPOP, UCC, RIS
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	Cantoni
Disposizioni particolari:	i Cantoni provvedono all'esecuzione della rilevazione nel loro territorio.

02.04. (72) Rilevazione per la banca dati degli studenti del SIUS (Sistema d'informazione universitaria svizzera)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
----------------------	---------------------------------------

Oggetto:	corso di studio, indirizzo ed esami (ca. 20 variabili) di tutte le persone immatricolate nelle scuole universitarie svizzere nonché esami a conclusione di studi universitari sostenuti davanti a un'istanza extrauniversitaria
Tipo e metodo:	rilevazione dei dati amministrativi presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), rilevazione presso i Cantoni, le scuole universitarie svizzere, le istanze di esame, gli organismi d'esame universitari ed extrauniversitari rilevazione di dati amministrativi e dei registri: SIUS, STATPOP, UCC, RIS
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	semestrale per gli studenti, annuale per gli esami
Partecipanti:	—

Disposizioni particolari:

Con l'accordo degli interessati, alcune informazioni possono essere utilizzate per determinati scopi amministrativi.

conformemente all'articolo 10 capoverso 3^{ter} LStat, i Cantoni e le scuole universitarie possono ottenere dalla banca dati svizzera degli studenti universitari, per ogni persona immatricolata e per il semestre in questione, le informazioni seguenti:

numero di matricola svizzero; numero AVS; scuola universitaria; semestre di studio; categoria; livello e indirizzo di studio; data, livello e indirizzo dell'ultimo esame superato; indicazione se si tratta del primo o del secondo studio; numero totale di semestri assolti in Svizzera nell'indirizzo di studio scelto; domicilio al momento dell'ottenimento del titolo di ammissione agli studi universitari; genere, luogo e anno di ottenimento del titolo di ammissione agli studi universitari; nazionalità, data di nascita e sesso dello studente, equivalenti a tempo pieno degli studenti

I risultati sono pubblicati per scuola universitaria.

02.05. (184) 184 Rilevazione per le statistiche longitudinali nell'ambito della formazione (LABB)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

transizioni e percorsi di formazione all'interno dell'intero sistema formativo, dalla scuola dell'obbligo, al livello secondario II, alla formazione professionale superiore, alle scuole universitarie, transizioni tra il sistema di formazione e il mercato del lavoro al termine della scuola dell'obbligo, dal livello secondario II fino al livello terziario di allievi, studenti e insegnanti nonché del personale delle scuole universitarie

Tipo e metodo:	rilevazione basata sui registri e su dati amministrativi: persone in formazione (SdL), esami finali (SBA), contratti di tirocinio (SBG), banca dati degli studenti del SIUS, personale degli istituti di formazione (SSP), banca dati svizzera del personale delle scuole universitarie, STATPOP, BEVNAT, RS, registri delle assicurazioni sociali (casce di compensazione AVS, UCC e SECO), STATENT, SHS, borsa di mobilità e progetti del Fondo nazionale svizzero (FNS), formazione pratica (FPra INSOS Svizzera).
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	ultimo trimestre, annuale
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

02.06. (73) Indagine delle persone diplomate delle scuole universitarie (EHA)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	passaggio dalla formazione alla vita attiva, situazione professionale un anno e cinque anni dopo il conseguimento del diploma, tasso di disoccupazione ai sensi dell'Ufficio internazionale del Lavoro (ILO), reddito da lavoro, posizione professionale, adeguatezza dell'impiego alla formazione, caratteristiche sociodemografiche delle persone diplomate.
Tipo e metodo:	indagine basata su questionario online, totale e campionaria (panel), presso le persone diplomate delle scuole universitarie, rilevazione di dati amministrativi e dei registri SIUS, STATPOP, UCC, RIS, rilevazione per la statistica longitudinale nell'ambito della formazione (LABB)
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	ogni due anni: uno e cinque anni dopo il conseguimento del diploma
Partecipanti:	istituti di sondaggio

Disposizioni particolari: le scuole universitarie forniscono all'UST i dati di contatto necessari all'indagine (indirizzo postale e indirizzo e-mail delle persone diplomate dell'anno prescelto).
I risultati sono pubblicati per scuola universitaria (art. 10 cpv. 3^{ter}, LStat; RS 431.01).

02.07. (74) Indagine sulla situazione socioeconomica degli studenti delle scuole universitarie (SSEE)

Organo responsabile: **Ufficio federale di statistica**

Oggetto: condizioni di studio, caratteristiche socio-demografiche ed economiche degli studenti, finanziamento degli studi, attività remunerate, borse e prestiti per la formazione, monte ore dedicato allo studio, difficoltà riscontrate negli studi, percezione soggettiva dello stato di salute, abitazione, mobilità nazionale e internazionale.

Tipo e metodo: indagine basata su questionario online somministrato a un campione rappresentativo di studenti delle scuole universitarie; rilevazione del registro: SIUS

Obbligo d'informare: informazione facoltativa

Periodicità e data di svolgimento: ogni quattro anni, da aprile a giugno

Partecipanti: Istituti di sondaggio

Disposizioni particolari: le scuole universitarie forniscono all'UST i dati di contatto necessari all'indagine (indirizzo postale e indirizzo e-mail degli studenti selezionati).
I risultati sono pubblicati per scuola universitaria (art. 10, cpv. 3^{ter}, LStat; RS 431.01).

02.08. (201) Indagine sulla formazione professionale superiore (eHBB)

Organo responsabile: **Ufficio federale di statistica**

Oggetto:	formazione, condizioni di formazione, finanziamento e costi della formazione, passaggio dalla formazione alla vita professionale, tasso di disoccupazione ai sensi dell'ILO, reddito da lavoro, posizione professionale prima, durante e dopo la formazione professionale superiore, valutazione soggettiva del percorso professionale, caratteristiche sociodemografiche
Tipo e metodo:	indagine totale e indagine campionaria (panel) tra le persone candidate agli esami della formazione professionale superiore e rilevazione di dati amministrativi e dei registri, STATPOP, UCC, RIS, indagine sugli esami finali, rilevazione per la statistica longitudinale nell'ambito della formazione (LABB)
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	ogni due anni: uno e quattro anni dopo la fine della formazione
Partecipanti:	istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	—

02.09. (101) Indagine sulla formazione di base e sulla formazione

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	caratteristiche sociodemografiche ed economiche, massimo livello di formazione raggiunto, attività formative (partecipazione, scopo, contenuto, organizzazione, finanziamento), forme di apprendimento autonomo, formazioni negate, ostacolo alla partecipazione alla formazione
Tipo e metodo:	campione rappresentativo di circa 10 000 persone residenti permanenti dai 15 anni in su, rilevazioni di dati amministrative dei registri: STATPOP, RIS e UCC
Possibilità di ampliamento:	a livello cantonale
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	ogni cinque anni a partire dal 2011, da aprile a giugno

Partecipanti:	istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)

02.10. (211) Indagine sulle competenze di base degli adulti (PIAAC)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	competenze di base (lettura, matematica, risoluzione di problemi), caratteristiche sociodemografiche ed economiche, formazione e formazione continua, condizione lavorativa attuale e iter professionale, informazioni sull'ultimo posto di lavoro e su quello attuale, utilizzo di competenze in ambito professionale e nella vita quotidiana, non-economic outcomes, competenze sociali ed emotive
Tipo e metodo:	campione rappresentativo di persone residenti permanenti da 15 a 65 anni e rilevazione di dati amministrativi e dei registri: STATPOP, UCC
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	da settembre 2022 ad agosto 2023
Partecipanti:	OCSE, istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	–

02.11. (75) Rilevazione delle borse di studio e dei prestiti per la formazione

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	borse di studio e prestiti per la formazione (importo e tipo di sussidio); beneficiari (caratteristiche sociodemografiche, caratteristiche della formazione degli aventi diritto)
Tipo e metodo:	rilevazione presso gli uffici cantonali delle borse di studio; rilevazione di dati amministrativi e dei registri: SIUS e persone in formazione (SdL), STATPOP
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	–
Disposizioni particolari:	i Cantoni provvedono all'esecuzione della rilevazione nel loro territorio

02.12. (76) Rilevazione per la banca dati svizzera del personale delle scuole universitarie del SIUS (Sistema d'informazione universitaria svizzera)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	personale delle scuole universitarie (caratteristiche demografiche, statuto, formazione) e loro prestazioni (insegnamento, ricerca ecc.)
Tipo e metodo:	rilevazione di dati amministrativi dei Cantoni e delle scuole universitarie svizzere; rilevazione di dati amministrativi e dei registri: SIUS, STATPOP, UCC, RIS
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	–
Disposizioni particolari:	i risultati sono pubblicati per scuola universitaria (art. 10 cpv. 3 ^{ter} , LStat; RS 431.01)

02.13. (77) Rilevazione per le statistiche delle finanze delle scuole universitarie del SIUS (Sistema d'informazione universitaria svizzera)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	spese e finanziamento delle spese, nonché contabilità analitica delle scuole universitarie
Tipo e metodo:	rilevazione di dati amministrativi delle scuole universitarie svizzere e della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). rilevazione di dati dei registri: SIUS, STATPOP, UCC, RIS
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	i risultati sono pubblicati per scuola universitaria (art. 10 cpv. 3 ^{ter} , LStat; RS 431.01)

02.14. (132) Inchieste federali tra la gioventù ch-x

Organo responsabile:	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, Commissione federale delle inchieste presso i giovani e le reclute (ch-x)
Oggetto:	garantire il monitoraggio a lungo termine dei giovani adulti svizzeri dei due sessi, basato su temi sociologici, legati in particolare alla ricerca nel campo della formazione, della salute, dello sport, della politica e dei valori.
Tipo e metodo:	indagine sulle persone soggette all'obbligo di leva e su un campione di donne di 19 anni
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	centri di reclutamento, istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	—

02.15. (78) Rilevazione sulla ricerca e lo sviluppo nell'Amministrazione federale

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	mezzi finanziari e personale impiegati per la ricerca e lo sviluppo nell'Amministrazione federale
Tipo e metodo:	rilevazione totale, attraverso il sistema d'informazione ARAMIS della SEFRI; presso gli uffici federali
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento:	annuale, da gennaio a maggio
Partecipanti:	SEFRI
Disposizioni particolari:	ordinanza del 29 novembre 2013 ARAMIS (RS 420.171)

02.16. (79) Indagine sulla ricerca e lo sviluppo nelle imprese private

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	mezzi finanziari e personale impiegati per la ricerca e lo sviluppo dalle imprese private
Tipo e metodo:	indagine presso le imprese private selezionate a seconda delle dimensioni e del codice NOGA
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	ogni due anni; da agosto a luglio
Partecipanti:	economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere
Disposizioni particolari:	—

03. ENERGIA

03.01. (165) Indagine per la statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera

Organo responsabile:	Ufficio federale dell'energia
Oggetto:	caratteristiche tecniche ed energetiche delle centrali, in particolare la potenza installata e la produzione media attesa
Tipo e metodo:	indagine totale presso le centrali idroelettriche con una potenza ai morsetti dei generatori o con una potenza assorbita dai motori delle pompe di almeno 300 kW
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Disposizioni particolari:	i dati rilevati servono, in senso lato, all'esercizio dell'alta sorveglianza sull'utilizzazione delle forze idriche in Svizzera e vengono conservati di conseguenza. I nomi delle aziende, come pure i relativi dati, sono pubblicati in virtù dell'art. 29a, della legge del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (RS 721.80)

03.02. (166) Indagine per la statistica dell'elettricità

Organo responsabile:	Ufficio federale dell'energia
Oggetto:	produzione, consumo, importazione ed esportazione (fisica), curva di carico, copertura del fabbisogno, dati finanziari ed economici
Tipo e metodo:	indagine totale e parziale presso le aziende elettriche
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	settimanale, mensile, annuale
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

03.03. (167) Indagine per la statistica globale dell'energia

Organo responsabile:	Ufficio federale dell'energia
Oggetto:	produzione, importazione ed esportazione, trasformazione e consumo di energia per vettore energetico nei vari settori. Numero e prestazioni fisse degli impianti energetici di fonti rinnovabili e non rinnovabili. Informazioni sulle spese dei consumatori finali, altri dati economici rilevanti sull'energia
Tipo e metodo:	indagine totale e parziale presso le imprese di approvvigionamento energetico, i gestori di impianti di produzione energetica, le imprese dei settori secondario e terziario, le economie domestiche e le associazioni specializzate; rilevazione presso i Cantoni.
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Data:	—
<i>Periodicità:</i>	mensile, annuale (da gennaio a giugno)
Partecipanti:	istituti di sondaggio, istituto specializzato incaricato
Disposizioni particolari:	—

04. SOCIETÀ

04.01. (82) Indagine per la statistica svizzera delle biblioteche

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	informazioni su struttura, modalità di funzionamento ed evoluzione delle biblioteche
Tipo e metodo:	indagine totale presso tutte le biblioteche aperte al pubblico
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	in primavera, annuale
Partecipanti:	Cantoni
Disposizioni particolari:	—

04.02. (83) Indagine per la statistica del film e del cinema

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	distribuzione, commercializzazione e fruizione di film (cinema, servizi digitali on demand o in abbonamento [VoD]), infrastruttura di commercializzazione, caratteristica dell'offerta cinematografica e produzione di film svizzeri
Tipo e metodo:	indagine totale presso i cinema e i distributori (attraverso ProCinema, l'Associazione Svizzera per il cinema ed il noleggio) e presso le piattaforme di video on demand (VoD), rilevazione presso Swiss Films e RSI (produzione di film svizzeri)
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	su base continuativa (cinema), in primavera (piattaforme VoD), in inverno (produzione cinematografica svizzera)
Partecipanti:	ProCinema
Disposizioni particolari:	legge del 14 dicembre 2001 sul cinema (RS 443.1); ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (RS 443.11)

04.03. (198) Indagine per la statistica svizzera dei musei

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	struttura, modalità di funzionamento ed evoluzione dei musei
Tipo e metodo:	indagine totale online presso tutti i musei che nell'anno in esame sono aperti al pubblico
Periodicità e data di svolgimento:	in primavera, ogni due anni
Partecipanti:	–
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Disposizioni particolari:	–

04.04. (84) Rilevazione sulle elezioni federali

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	risultati elettorali nei Comuni secondo le liste e i candidati, compresa la statistica del panachage per le elezioni in Consiglio nazionale, persone elette al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati
Tipo e metodo:	rilevazione di dati amministrativi verbali ufficiali delle autorità cantonali (Cancellerie di Stato, uffici statistici ecc.) in formato digitale, rilevazione totale.
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	ogni quattro anni in occasione delle elezioni federali in ottobre
Partecipanti:	Cancelleria federale
Disposizioni particolari:	–

04.05. (85) Rilevazione sulle elezioni cantionali

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	risultati elettorali nei Comuni per lista elettorale e persone candidate alle elezioni dei parlamenti cantionali; persone elette nei parlamenti e nei governi cantionali

Tipo e metodo:	rilevazione di dati amministrativi verbali ufficiali delle autorità cantonali (Cancellerie di Stato, uffici statistici ecc.) in formato digitale, rilevazione totale
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	da sei a otto volte all'anno (anni delle elezioni nei Cantoni)
Partecipanti:	mandatario
Disposizioni particolari:	—

04.06. (174) Rilevazione sulle elezioni comunali

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	risultati elettorali delle città statistiche per lista elettorale per le elezioni dei parlamenti; persone elette nei parlamenti e nei governi
Tipo e metodo:	rilevazione di dati amministrativi verbali ufficiali delle autorità comunali (cancellerie, municipalità) in formato digitale, rilevazione totale delle città statistiche secondo la definizione dell'UST del 2012 (circa 160 Comuni)
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	quattro volte all'anno (anni elettorali nelle città)
Partecipanti:	Unione delle città svizzere
Disposizioni particolari:	—

04.07. (86) Rilevazione sulle votazioni popolari federali e cantonali

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	risultati delle votazioni federali e cantonali nei Comuni

Tipo e metodo:	rilevazione di dati amministrativi verbali ufficiali delle autorità cantonali (Cancellerie di Stato, uffici statistici ecc.) in formato digitale; rilevazione totale
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	da due a sei volte all'anno, a seconda della decisione del Consiglio federale o delle autorità cantonali
Partecipanti:	Cancelleria federale
Disposizioni particolari:	—

04.08. (210) Rilevazione per la statistica svizzera dei monumenti

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	numero, caratteristiche, ripartizione e finanziamento dei monumenti, dei siti archeologici e degli insediamenti protetti
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso gli uffici cantonali, alcuni Comuni e l'Ufficio federale della cultura
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	in primavera, ogni cinque anni
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

04.09. (87) Rilevazione per la statistica criminale di polizia (SCP)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	violazioni delle disposizioni penali del diritto federale e del diritto cantonale, caratteristiche del reato; azioni non sanzionabili ma rilevanti per la polizia, con informazioni complementari; caratteristiche sociodemografiche degli indiziati e delle persone lese
Tipo e metodo:	rilevazione presso le Polizie cantonali e fedpol
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento: continuativamente
Partecipanti: —
Disposizioni particolari: —

04.10. (88) Rilevazione per la statistica delle condanne penali (SUS)

Organo responsabile: **Ufficio federale di statistica**
Oggetto: sentenze e relative decisioni successive passate in giudicato iscritte nel casellario giudiziale pronunciate nei confronti di persone di più di 18 anni; codici d'identificazione, caratteristiche sociodemografiche, reati e sanzioni
Tipo e metodo: rilevazione di dati amministrativi dell'UFGP: tutte le condanne iscritte nel casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA) e decisioni successive.
Obbligo d'informare: informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento: continuativamente
Partecipanti: —
Disposizioni particolari: —

04.11. (192) Rilevazione per la statistica dell'esecuzione delle sanzioni contro minori (JUSAS)

Organo responsabile: **Ufficio federale di statistica**
Oggetto: sentenze e relative decisioni successive, decisioni provvisorie relative alle misure di protezione nonché esecuzioni di collocamento dei minori in via provvisoria o sanzione; codici d'identificazione, caratteristiche sociodemografiche, reati e sanzioni
Tipo e metodo: rilevazione totale presso i tribunali e le magistrature dei minorenni e altre autorità cantonali competenti incaricate della procedura penale minorile
Obbligo d'informare: informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento: continuativamente

Partecipanti: —
Disposizioni particolari: —

04.12. (90) Indagine sulla privazione della libertà (FHE)

Organo responsabile: **Ufficio federale di statistica**
Oggetto: numero e situazione delle persone private della libertà e in detenzione provvisoria o per motivi di sicurezza
Tipo e metodo: indagine presso istituti di privazione della libertà
Obbligo d'informare: informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento: annuale, rilevazione il 31 gennaio
Partecipanti: -
Disposizioni particolari: stabilimenti di privazione della libertà, secondo l'elenco stabilito con i Cantoni e il Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali

04.13. (91) Rilevazione per la statistica di esecuzione delle sanzioni (SVS)

Organo responsabile: **Ufficio federale di statistica**
Oggetto: persone di 18 anni o più soggette all'esecuzione di pene o misure in un istituto di privazione della libertà; codici d'identificazione, caratteristiche sociodemografiche, date di incarcerazione e scarcerazione
Tipo e metodo: rilevazione totale presso stabilimenti di privazione della libertà secondo l'elenco dell'UST
Obbligo d'informare: informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento: continuativamente

Partecipanti: -
Disposizioni particolari: -

04.14. (93) Rilevazione per la statistica del lavoro di pubblica utilità (STIG)

Organo responsabile: **Ufficio federale di statistica**
Oggetto: tutte le persone che devono prestare un lavoro di pubblica utilità giusta l'articolo 79a del codice penale (RS 311.0); codici d'identificazione, caratteristiche sociodemografiche, alcuni reati commessi e durata delle pene, indicazioni sull'inizio, la fine o l'interruzione del lavoro
Tipo e metodo: rilevazione totale presso le autorità cantonali d'esecuzione competenti per determinare il lavoro di pubblica utilità
Obbligo d'informare: informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento: continuativamente
Partecipanti: -
Disposizioni particolari: -

04.15. (94) Rilevazione per la statistica dell'esecuzione della pena con sorveglianza elettronica (SESE)

Organo responsabile: **Ufficio federale di statistica**
Oggetto: tutte le persone che eseguono una pena sotto forma di sorveglianza elettronica conformemente all'articolo 79b del Codice penale (RS 311.0); codici d'identificazione, caratteristiche sociodemografiche, alcuni reati commessi e durata delle pene, indicazioni relative all'inizio, alla fine o all'eventuale interruzione
Tipo e metodo: rilevazione totale presso le autorità cantonali d'esecuzione competenti per la sorveglianza elettronica
Obbligo d'informare: informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	-
Disposizioni particolari:	-

04.16. (95) Rilevazione per la statistica degli aiuti alle vittime di reati (OHS)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	tutte le consultazioni presso un consultorio per vittime di reati in un anno; tutte le persone caratteristiche
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso i centri cantonali di aiuto alle vittime ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5) e autorità competenti per l'indennizzo e la riparazione morale
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale, gennaio per la fine dell'anno precedente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

04.17. Indagine mediante studi di prevalenza sulla violenza contro le donne e gli uomini

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	violenza interpersonale, compresa la violenza domestica e la violenza commessa al di fuori della sfera domestica, caratteristiche sociodemografiche
Tipo e metodo:	indagine su un campione rappresentativo di persone
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	ogni cinque o sei anni
Partecipanti:	istituti di sondaggio

Disposizioni particolari: in linea con l'attuazione in Svizzera della Convenzione di Istanbul (RS 0.311.35)

04.18. (130) Rilevazione per la statistica degli esami delle attitudini sportive per il reclutamento

Organo responsabile:	Ufficio federale dello sport
Oggetto:	valutazione dell'esame delle persone soggette all'obbligo di leva, per disciplina e regione
Tipo e metodo:	rilevazione totale di dati amministrativi presso l'Esercito svizzero (organo di reclutamento)
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (RS 512.21)

04.19. (183) Indagine Sport Svizzera

Organo responsabile:	Ufficio federale dello sport
Oggetto:	evoluzione sociale dello sport e dell'attività fisica, indagine rappresentativa sulle abitudini e sulle esigenze della popolazione svizzera nei confronti dello sport; importanza dello sport societario, degli organizzatori privati, degli attuali spazi e infrastrutture per lo sport e l'attività fisica caratteristiche sociodemografiche ed economiche
Tipo e metodo:	indagine su un campione rappresentativo di persone viventi in un'economia domestica privata, indagine complementare presso i giovani dai 10 ai 14 anni, rilevazione presso il registro SRPH
Possibilità di ampliamento:	a livello cantonale o regionale
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa

Periodicità e data di svolgimento:	generalmente ogni sei anni, da febbraio a luglio
Partecipanti:	istituti di sondaggio, mandatario
Disposizioni particolari:	—

05. SALUTE**05.01. (3) Indagine per la statistica dello stato di salute dei nati vivi**

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	durata della gravidanza, numero delle gravidanze precedenti, trasferimento della madre o del figlio prima o dopo il parto, malformazioni congenite, luogo di nascita
Tipo e metodo:	indagine totale presso il personale medico e ostetrico, realizzata congiuntamente con la statistica delle nascite
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	l'UST può trasmettere al medico competente le domande di complementi d'informazione presentate dai servizi statistici o dai centri di ricerca

05.02. (10) Indagine per la statistica delle cause di morte

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	dati in forma elettronica tramite la banca dati centrale «Infostar»
Tipo e metodo di esecuzione:	indagine totale presso il personale medico; BEVNAT
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Data e periodo di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—

Disposizioni particolari:

1. La notifica delle cause di morte avviene in forma elettronica o postale da parte del medico direttamente all'UST.
2. Nel caso in cui il decesso è legato ad una malattia trasmissibile sottoposta all'obbligo di notifica conformemente all'ordinanza del 29 aprile 2015 concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (OEp; RS 818.101.1), l'UST trasmette all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i dati ad esso necessari per l'esecuzione dei propri compiti (conformemente all'art. 61 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie; LEp; RS 818.101). L'UFSP non è autorizzato a comunicare ad altri i dati personali. Esso li distrugge al termine della loro utilizzazione.
3. Dopo il loro trattamento, i documenti di rilevazione possono essere conservati per essere utilizzati dalla ricerca medica (art. 58 Lep).
4. L'UST può trasmettere al medico competente, su espressa domanda degli interessati, le richieste di complementi d'informazione presentate da servizi statistici, ricercatori o centri di ricerca.

05.03. (58-62, 193-194) Rilevazione per la statistica dell'assistenza sanitaria

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

dati dei fornitori di prestazioni dell'assistenza sanitaria relativi a: attività, personale, pazienti, prestazioni, fatturazione, costi di produzione e i prodotti secondo la contabilità analitica, costi e ricavi della contabilità finanziaria (compresi salari e immobilizzazioni), nonché dati necessari per il calcolo degli indicatori di qualità dell'assistenza ai pazienti

Tipo e metodo:	rilevazione di dati amministrativi: dati dei fornitori di prestazioni giusta l'articolo 59a della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione-malattie (RS 832.10) e gli articoli 30 e 30a dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione-malattie (RS 832.102); a complemento di questi dati amministrativi, se necessario, rilevazione direttamente presso i fornitori di prestazioni
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	Cantoni
Disposizioni particolari:	i Cantoni comunicano all'UST eventuali chiusure e nuove costituzioni di imprese e stabilimenti fornitori di prestazioni. Le diagnosi e i relativi problemi di salute nel quadro di degenze stazionarie all'ospedale devono essere codificati in base ai codici della Classificazione internazionale delle malattie (ICD), 10a revisione, German Modification (CIM-10 GM); le procedure e i trattamenti devono essere codificati in base ai codici della Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP), aggiornati annualmente e pubblicati dall'UST. La codificazione deve avvenire secondo il manuale di codifica medica, il manuale ufficiale delle regole di codifica in Svizzera, aggiornato e pubblicato dall'UST.

05.04. (63) Indagine sulla salute in Svizzera (ISS)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	caratteristiche sociodemografiche ed economiche, stato di salute, abitudini di vita e comportamento in materia di salute, prevenzione, handicap e disturbi della salute, offerta e ricorso alle prestazioni dei sistemi sanitario e sociale

Tipo e metodo:	indagine su un campione di persone viventi in un'economia domestica privata
Possibilità di ampliamento:	a livello cantonale
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	ogni cinque anni
Partecipanti:	istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)

05.05. (65) Indagine per la statistica delle interruzioni di gravidanza

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	interruzioni di gravidanza non punibili; caratteristiche rilevate: Cantone di residenza (domicilio civile) ed età, durata della gestazione, data e metodo dell'interruzione, altre caratteristiche secondo le disposizioni cantionali
Tipo e metodo:	indagine totale presso medici degli studi e ospedali autorizzati
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	articolo 119 del Codice penale (RS 311.0)

05.06. (66) Indagine per la statistica della procreazione medicalmente assistita

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
----------------------	---------------------------------------

Oggetto:	indicazioni sui trattamenti e loro esiti come pure caratteristiche sociodemografiche dei pazienti
Tipo e metodo:	indagine totale presso i centri di medicina riproduttiva, titolari di un'autorizzazione
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	Società svizzera per la medicina riproduttiva (SGRM-SSMR), Servizi medici cantonali (organo d'autorizzazione)
Disposizioni particolari:	articoli 8 e 11 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (RS 810.11)

05.07. (118) Indagine sulle malattie infettive

Organo responsabile:	Ufficio federale della sanità pubblica
Oggetto:	dichiarazioni di referti clinici (diagnosi mediche), di referti delle analisi di laboratorio (risultati di test, tipizzazioni, profili di resistenza) e di referti epidemiologici (infezioni associate alle cure) e in relazione a determinati agenti patogeni, con informazioni sulla persona, la clinica, la diagnosi e la caratterizzazione dell'agente patogeno e l'epidemiologia
Tipo e metodo:	indagine totale presso medici, laboratori e ospedali
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	medici cantonali, centri nazionali di riferimento e laboratori di conferma
Disposizioni particolari:	—

05.08. (121) Indagine Sentinella

Organo responsabile:	Ufficio federale della sanità pubblica
Oggetto:	consultazioni presso i medici in merito a varie malattie, in particolare quelle infettive (p. es. influenza e pertosse)
Tipo e metodo:	indagine per campione presso studi medici «sentinella» (anonima)
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente, settimanalmente
Partecipanti:	istituti universitari di medicina generale di Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Lucerna
Disposizioni particolari:	programma di registrazione annuale, parzialmente soggetto a modifiche

05.09. (122) Indagine Swiss Paediatric Surveillance Unit (SPSU)

Organo responsabile:	Ufficio federale della sanità pubblica
Oggetto:	indagine su malattie rare in pediatria e complicazioni rare di malattie molto diffuse nei bambini ospedalizzati (paralisi flaccida acuta, citomegalovirus congenito ecc.)
Tipo e metodo:	indagine totale presso cliniche di formazione pediatrica
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	pediatria svizzera
Disposizioni particolari:	—

05.10. (187) Rilevazione per la statistica nazionale sui tumori

Organo responsabile:	Servizio nazionale di registrazione dei tumori
Oggetto:	dati sull'incidenza delle malattie tumorali

Tipo e metodo:	rilevazione totale delle malattie tumorali registrate dai registri cantonali dei tumori e dal registro dei tumori pediatrici
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente, a partire dal 2020
Partecipanti:	persone e istituzioni soggette all'obbligo di notifica
	UST
Disposizioni particolari:	articoli 3 e 4 della legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT; RS 818.33) trasmissione periodica ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici dei dati necessari alla rilevazione delle malattie tumorali non notificate di cui agli articoli 11 e 22, capoverso 2 e capoverso 3, LRTM i dati rilevati prima del 2020 possono essere analizzati per rapporti statistici

05.11. (123) Rilevazione per la statistica della riduzione dei premi

Organo responsabile:	Ufficio federale della sanità pubblica
Oggetto:	numero di beneficiari, numero di economie domestiche sovvenzionate, volume dei sussidi
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso i Cantoni
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale; 30 giugno
Partecipanti:	—

Disposizioni particolari: articolo 5 dell'ordinanza del 7 novembre 2007 concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (RS 832.112.4)

05.12. (126) Indagine per la statistica dell'assicurazione malattie

Organo responsabile: **Ufficio federale della sanità pubblica**

Oggetto: numero di affiliati all'assicurazione malattie obbligatoria (dati sociodemografici, modelli assicurativi, premi, prestazioni sanitarie)

Tipo e metodo: indagine totale presso gli assicuratori malattie

Obbligo d'informare: informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento: annuale; 30 aprile (dati aggregati) e 30 giugno (dati individuali)

Partecipanti: –

Disposizioni particolari: articolo 35 capoverso 2 della legge del 26 settembre 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (RS 832.12) e articolo 21, LAMal (RS 832.10)

05.13. (188) Indagine per la statistica della consulenza e del trattamento delle dipendenze in Svizzera (act-info)

Organo responsabile: **Ufficio federale della sanità pubblica**

Oggetto: notifiche di entrata e di uscita, sondaggio presso le istituzioni, caratteristiche socio-demografiche dei pazienti; comportamenti a rischio; sostanze consumate e problemi connessi; Integrazione sociale

Tipo e metodo:	indagine parziale presso le autorità cantonali competenti e istituti di aiuto alle persone affette da consumo problematico e altre forme di dipendenza
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria per l'ambito dei trattamenti sostitutivi; informazione facoltativa nel quadro dei trattamenti della dipendenza
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	Dipendenze Svizzera; Cantoni
Disposizioni particolari:	articolo 3f e articolo 29–29e della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (RS 812.121)

05.14. (199) Indagine sulla resistenza agli agenti patogeni

Organo responsabile:	Ufficio federale della sanità pubblica
Oggetto:	resistenza di agenti patogeni agli antibiotici, consumo di antibiotici
Tipo e metodo:	indagine presso i laboratori e gli ospedali partecipanti
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	Centro svizzero per la resistenza agli antibiotici (anresis.ch)
Disposizioni particolari:	–

05.15. (128) Indagine Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)

Organo responsabile:	Ufficio federale della sanità pubblica
Oggetto:	comportamento nei confronti della salute dei giovani in età scolastica
Tipo e metodo:	rilevazione campionaria (classi di allievi dal 5° al 9° anno scolastico (cioè dal 7° all'11° anno HarmoS, allievi dagli 11 ai 15 anni), sondaggio scritto

Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	ogni quattro anni
Partecipanti:	Dipendenze Svizzera e OMS ufficio regionale per l'Europa (Copenaghen)
Disposizioni particolari:	articolo 29c della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (RS 812.121)

06. MOBILITÀ E TRASPORTI

06.01. (46 ; 47) Rilevazione sull'immatricolazione di veicoli nuovi e sul parco veicoli stradali

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	veicoli nuovi secondo diverse caratteristiche, e totalità dei veicoli stradali immatricolati al 30 settembre secondo diverse caratteristiche
Tipo e metodo:	rilevazione totale attraverso il Sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) dell'Ufficio federale delle strade
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	mensile e annuale
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

06.02. (48) Indagine sul trasporto merci su strada

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	veicoli indigeni pesanti per il trasporto di merci; prestazioni (chilometri); quantità (tonnellate) e genere di merci trasportate, genere di carico, tipo di trasporto, luoghi di carico e scarico, viaggi a vuoto
Tipo e metodo:	indagine campionaria presso i detentori di veicoli per il trasporto di merci
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	periodi di riferimento distribuiti nell'arco dell'anno
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

06.03. (49) Rilevazione del trasporto transfrontaliero di merci su strada

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	veicoli pesanti per il trasporto di merci immatricolati all'estero che varcano la frontiera svizzera, prestazioni (chilometri), quantità (tonnellate) e genere di merci trasportate, genere di carico, tipo di traffico, luogo di carico e scarico
Tipo e metodo:	rilevazione dei dati amministrativi del registro doganale
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	anno civile
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

06.04. (50) Rilevazione degli incidenti stradali

Organo responsabile:	Ufficio federale delle strade
Oggetto:	incidenti per Cantone e per caratteristiche degli oggetti e delle persone coinvolte
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso i Servizi di polizia cantonali e comunali e il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d'informazione sugli incidenti stradali (RS 741.57), segnatamente articoli 12 e 13

06.05. (51) Rilevazione per il conto stradale

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	spese e proventi della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e dei consorzi stradali derivanti dalla costruzione, dalla manutenzione e dall'esercizio delle strade
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso la Confederazione e i Cantoni; rilevazione campionaria presso i Comuni
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	anno civile
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (RS 725.116.2) e l'ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (RS 725.116.21)

06.06. (53) Indagine per la statistica dei trasporti pubblici

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	consumo energetico, produzione di energia rinnovabile, infrastruttura, forze lavoro, finanze, mezzi di trasporto, prestazioni chilometriche, volume di traffico e prestazioni di trasporto; nel caso specifico del trasporto combinato di merci: infrastruttura, contributi d'investimento e indennità, prestazioni chilometriche, volume di traffico, prestazioni di trasporto.

Tipo e metodo:	indagine totale: trasporto combinato di merci: rilevazione parziale, combinazione di dati e statistiche per modalità di trasporto 1. Titolari di concessioni e di autorizzazioni federali per il trasporto di persone, titolari di concessioni per l'infrastruttura ferroviaria e titolari di autorizzazioni per l'accesso alla rete per: a. il trasporto di viaggiatori, b. il trasporto di merci, c. la costruzione e l'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria. 2. Imprese di trasporto ferroviarie, di trasporto stradale e di navigazione che operano in Svizzera in virtù di un accordo internazionale o attive nel traffico transfrontaliero. 3. Gestore di impianti di trasbordo (solo per la parte di trasporto combinato di merci)
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	ferrovie: trimestrale, annuale, quinquennale; altri mezzi di trasporto: annuale, quinquennale Impianti di trasbordo per il trasporto combinato di merci: annuale
Partecipanti:	Ufficio federale dei trasporti, imprese di trasbordo
Disposizioni particolari:	—

06.07. (52-55) Indagine sul trasporto di persone attraverso le Alpi e le frontiere

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	Trasporto di persone su rotaia e strada attraverso i valichi alpini e le frontiere della Svizzera
Tipo e metodo:	indagine campionaria presso i conducenti di automobili, pullman e motoveicoli, e i passeggeri dei treni. Vengono utilizzati anche dati amministrativi dell'UDSC.
Possibilità di ampliamento:	sì
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	ogni cinque anni
Partecipanti:	istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	—

06.08. (104) Indagine tematica sulla mobilità e sui trasporti: microrecensimento mobilità e trasporti

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica e Ufficio federale dello sviluppo territoriale (responsabili congiuntamente)
Oggetto:	caratteristiche sociodemografiche ed economiche, disponibilità e utilizzo di veicoli e abbonamenti dei trasporti pubblici, distanze percorse e tempo impiegato, scopi del viaggio, mezzi di trasporto utilizzati
Tipo e metodo:	campione rappresentativo di circa 40 000 persone dai sei anni in su viventi in un'economia domestica privata
Possibilità di ampliamento:	sì
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	da gennaio a dicembre; ogni cinque anni
Partecipanti:	istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)

06.09. (162) Indagine sul trasporto di merci attraverso le Alpi su strada e rotaia

Organo responsabile:	Ufficio federale dei trasporti
Oggetto:	numero di veicoli pesanti per il trasporto merci su strada e dati tecnici; provenienza, destinazione, peso e categoria delle merci; trasporto merci su rotaia per tipologia (trasporto merci a carri completi, traffico combinato non accompagnato, strada viaggiante)
Tipo e metodo:	indagine totale annuale per mezzo dei contatori automatici dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), delle stazioni di controllo della TTPCP, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e analisi dei dati degli apparecchi dell'USTRA/UDSC per il rilevamento del peso (Weight In Motion – WIM); volume di merci trasportate su rotaia secondo l'analisi dei dati di FFS Infrastruttura. Indagine principale: combinazione dei conteggi della rilevazione annuale e dei dati di un campione rappresentativo di veicoli pesanti per il trasporto merci su strada (incl. la strada viaggiante) per 120 giorni in merito a provenienza/destinazione, a traffico interno/d'importazione/di esportazione/di transito, alle caratteristiche tecniche dei veicoli e alle merci trasportate; analisi dei dati delle imprese di trasporto ferroviarie (ITF) e di FFS Infrastruttura nonché della strada viaggiante per le merci trasportate su rotaia.
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	annuale e quinquennale
Partecipanti:	mandatari privati
Disposizioni particolari:	–

06.10. (180) Indagine sul trasporto merci con autofurgoni

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
----------------------	---------------------------------------

Oggetto:	veicoli indigeni leggeri per il trasporto di merci (inclusi trattori a sella leggeri); prestazioni (chilometri), peso (tonnellate) e genere di merci trasportate, tipo di trasporto, provenienza e destinazione, scopi del viaggio, ramo economico
Tipo e metodo:	indagine campionaria presso i detentori di veicoli indigeni leggeri per il trasporto di cose
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria per i veicoli ad uso commerciale
Periodicità e data di svolgimento:	ogni dieci anni, periodo di riferimento distribuito nell'arco dell'anno
Partecipanti:	-
Disposizioni particolari:	l'indagine è facoltativa per i veicoli ad uso esclusivamente privato.

06.11. (190) Indagine su costi e finanziamento dei trasporti

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	spese e ricavi, investimenti, ammortamenti suddivisi nei settori: trasporto, infrastruttura e attività accessorie effetti sociali del trasporto sugli incidenti, sull'ambiente e sulla salute
Tipo e metodo:	indagine totale per le imprese del trasporto su rotaia e del trasporto navale pubblico di persone indagine parziale per le imprese del trasporto stradale pubblico, del trasporto navale di merci e del trasporto aereo integrazione dei costi dovuti alla congestione dell'infrastruttura di trasporto come pure dei costi e benefici esterni dei trasporti in Svizzera dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale e quinquennale
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

06.12. Indagine sulle preferenze dichiarate in materia di mobilità

Organo responsabile:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Oggetto:	indagine sulle preferenze dichiarate dalla popolazione in termini di scelta della modalità di trasporto, dell'itinerario e dell'ora di partenza o di arrivo
Tipo e metodo:	campione rappresentativo di circa 4000 persone basato sull'indagine micro-recensimento mobilità e trasporti (06.08), questionario cartaceo o online
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	ogni cinque anni
Partecipanti:	UST
Disposizioni particolari:	—

06.13. Rilevazione dei costi e benefici esterni dei trasporti in Svizzera

Organo responsabile:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Oggetto:	effetti esterni dovuti al trasporto di persone e merci
Tipo e metodo:	rilevazione presso gli uffici federali di statistica, dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia, dell'aviazione civile, gli aeroporti di Ginevra, Zurigo e Basilea-Mulhouse, Atmo Grand Est, l'Ufficio prevenzione infortuni e il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza.
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

06.14. (178) Rilevazione sul censimento svizzero automatico del traffico stradale (CSACR)

Organo responsabile:	Ufficio federale delle strade
Oggetto:	censimenti della circolazione, per categorie di veicoli, sulla rete stradale della Svizzera
Tipo e metodo:	rilevazione totale dei veicoli a motore per categoria mediante sistemi di rilevazione automatica su tratti stradali selezionati, senza rilevazione della provenienza
Obbligo d'informare:	—
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	Cantoni
Disposizioni particolari:	i censimenti della circolazione sono realizzati in modo particolare su strade nazionali e importanti strade principali.

06.15. (164) Indagine per la statistica dell'aviazione civile

Organo responsabile:	Ufficio federale dell'aviazione civile
Oggetto:	movimenti di aeromobili, passeggeri, carico, posta secondo la provenienza e la destinazione, imprese aeronautiche, infrastrutture, aeromobili
Tipo e metodo:	indagine totale presso autorità aeroportuali, aeroporti, aerodromi e compagnie d'aviazione, servizi della navigazione aerea
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	trimestrale o annuale; mensile
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

07. TERRITORIO, AMBIENTE, SVILUPPO SOSTENIBILE E INDICATORI DELLA LEGISLATURA

07.01. (107) Indagine sulle spese per la protezione dell'ambiente

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	spese correnti, investimenti, impieghi
Tipo e metodo:	indagine totale per le grandi imprese, campione rappresentativo per le PMI
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	ogni due anni
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

07.02. (109) Rilevazione degli aiuti cantonali e comunali ai Paesi in sviluppo

Organo responsabile:	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
Oggetto:	contributi dell'aiuto pubblico allo sviluppo (cooperazione e aiuto umanitario) forniti da Cantoni e Comuni ai Paesi in sviluppo, versati direttamente a questi Paesi o per il tramite di organizzazioni svizzere; raccolta dei progetti finanziati (titoli, descrizioni, importi, Paesi, settori, partner, modalità di cooperazione, OSS, obiettivi di sviluppo).
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso i Cantoni e rilevazione mirata presso i Comuni che in occasione della rilevazione totale hanno dichiarato di svolgere attività di aiuto
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa

Periodicità e data di svolgimento:	annuale presso i Cantoni e mirata ogni cinque anni presso i Comuni che in occasione della rilevazione totale hanno dichiarato di svolgere attività di aiuto
Partecipanti:	istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	–

07.03. (110) Indagine sui contributi delle istituzioni private ai Paesi in sviluppo

Organo responsabile:	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
Oggetto:	contributi (cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario) forniti da istituzioni private ai Paesi in sviluppo (rilevazione di donazioni private senza contributi pubblici); raccolta dei progetti finanziati (titoli, descrizioni, importi, paesi, settori, partner, modalità di cooperazione, OSS, obiettivi di sviluppo)
Tipo e metodo:	indagine mirata presso istituzioni private attive nell'aiuto allo sviluppo (ONG, associazioni, fondazioni)
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	i risultati nominali di questa rilevazione vengono pubblicati con il consenso degli interpellati

07.04. (115) Rilevazione per la statistica dei rifiuti

Organo responsabile:	Ufficio federale dell'ambiente
Oggetto:	rifiuti urbani e loro trattamento
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso i servizi cantonali di protezione dell'ambiente e le associazioni degli impianti d'incenerimento e delle discariche
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	–
Disposizioni particolari:	ordinanza del 4 dicembre 2015 sui rifiuti (RS 814.600);

07.05. (116) Rilevazione per la statistica dei rifiuti speciali

Organo responsabile:	Ufficio federale dell'ambiente
Oggetto:	rifiuti speciali e loro trattamento:
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso le imprese di smaltimento e gli esportatori
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	–
Disposizioni particolari:	ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (RS 814.610)

07.06. (117) Indagine su HFC, PFC e SF₆ per l'inventario dei gas serra

Organo responsabile:	Ufficio federale dell'ambiente
Oggetto:	emissioni di idrofluorocarburi parzialmente alogenati (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoro di zolfo (SF ₆).
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso le associazioni di categoria per HFC, PFC e SF ₆ ; indagine presso gli importatori
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	mandatari privati

Disposizioni particolari: direttive dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

07.07. (185) Indagine sui parametri agricoli di esercizio per il calcolo delle emissioni di ammoniaca

Organo responsabile:	Ufficio federale dell'ambiente
Oggetto:	allestimento e utilizzo di sistemi di stabulazione per diverse categorie di animali; foraggiamento degli animali da reddito; durata del pascolo; tipo di stoccaggio; trattamento e spargimento di concimi aziendali fluidi e solidi; quantità di concimi minerali impiegata
Tipo e metodo:	indagine su un campione rappresentativo di aziende agricole estratte a sorte dall'UST sulla base del censimento strutturale
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	di regola ogni cinque anni; per gli anni intermedi la rilevazione viene interpolata e conformata al censimento delle aziende agricole (rilevazione di base e rilevazione supplementare) dell'UST
Partecipanti:	UST, scuola universitaria professionale di Berna: Scuola universitaria di scienze agrarie, forestali e alimentari (HAFL)

Disposizioni particolari:

l'articolo 44 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01); la Confederazione procede a effettuare rilevazioni sul carico inquinante. Ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1) chi gestisce un impianto che causa inquinamenti atmosferici deve fornire all'autorità le debite informazioni. Ognuna delle parti, tra cui la Svizzera, in ottemperanza all'articolo 7 del Protocollo di Göteborg (UNECE; RS 0.814.327) è tenuta a comunicare informazioni sulle proprie emissioni.

07.08. (163) Rilevazione per la statistica delle zone edificabili della Svizzera

Organo responsabile:

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Oggetto:

set di geodati di base ID 73 «Piani di utilizzazione»
contenuti conformi al modello di geodati minimo

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso gli uffici cantonali di pianificazione del territorio / servizi cantonali di geoinformazione, download dai geodati di base

Obbligo d'informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento:

ogni cinque anni, il 1° gennaio

Partecipanti:

—

Disposizioni particolari:

articolo 15 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700)

07.09. (172) Indagine sulle interrelazioni tra uomo, spazio, paesaggio e natura

Organo responsabile:

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

Oggetto:	attitudine e intenzioni di comportamento della popolazione svizzera in relazione alla natura, allo spazio, al paesaggio e ai suoi mutamenti. Evoluzione sul lungo periodo di queste attitudini e delle intenzioni di comportamento.
Tipo e metodo:	indagine rappresentativa presso le economie domestiche private
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	–
Disposizioni particolari:	–

07.10. (181) Rilevazione per la statistica della superficie

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	determinazione dell'utilizzazione e della copertura del suolo secondo 46 categorie di utilizzazione e 27 categorie di copertura per l'intero territorio svizzero
Tipo e metodo:	rilevazione di una rete di punti campionari con equidistanza di 100 m; interpretazione computerizzata di 4,1 milioni di punti sulla base di fotografie aeree e di strisce di immagini aeree digitali. Come dati ausiliari vengono utilizzati altri geodati di base accessibili al pubblico in virtù di leggi federali o cantonali, nonché dati satellite e geodati di terzi disponibili con licenza open data.
Possibilità di ampliamento:	sì
Obbligo d'informare:	–
Periodicità e data di svolgimento:	ogni sei anni
Partecipanti:	–
Disposizioni particolari:	legge del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (RS 510.62) e ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (RS 510.620;

07.11. (213) Rilevazione per la statistica svizzera delle superfici per l'avvicendamento delle colture

Organo responsabile:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Oggetto:	set di geodati di base ID 68 «Superfici per l'avvicendamento delle colture», contenuti conformi al modello di geodati minimo
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso gli uffici cantonali di pianificazione del territorio / servizi cantonali di geoinformazione, download dai geodati di base
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	ogni quattro anni, il primo gennaio
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	principio 16 giusta il piano settoriale per l'avvicendamento delle colture (SAC) basato sull'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700).

07.12. Rilevazione sulla custodia di bambini complementare alla famiglia in alcune città:

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia, bambini accuditi per classe di età, giorni od ore di custodia
Tipo e metodo:	rilevazione presso le città partner del Cercle Indicateurs e di City Statistics
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	biennale da maggio a giugno
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

08. AFFARI SOCIALI

08.01. (34) Indagine sul budget delle economie domestiche

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	redditi e uscite delle economie domestiche private, consumo di prodotti scelti, dati strutturali concernenti le economie domestiche e le persone, comportamenti rispetto al consumo e al risparmio, temi speciali
Tipo e metodo:	indagine su un campione di persone viventi in un'economia domestica privata, rilevazione di dati amministrativi e dei registri: STATPOP, RIS, SEA, NRS, registri delle assicurazioni sociali ([UCC, Cassa di compensazione AVS e dati BAGSAN (dati EFIND) [UFSP]].
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	—

08.02. (35) Indagine sui redditi e sulle condizioni di vita (Statistics on Income and Living Conditions, SILC)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	redditi e sostanza delle economie domestiche private e dei loro membri, indicatori sulle condizioni di vita, sulla povertà e sull'esclusione sociale, altre caratteristiche sociodemografiche e socioeconomiche atte a determinare le condizioni di vita delle economie domestiche e dei loro membri, temi speciali

Tipo e metodo:	indagine su un campione di persone viventi in un'economia domestica privata, rilevazione di dati amministrativi e dei registri: STATPOP, RIS, SEA, NRS, UCC ₁ , Cassa di compensazione AVS, SECO, dati BAGSAN (dati EFIND) [UFSP] e SHS
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	per le persone e le economie domestiche private che partecipano all'indagine per più anni è consentito riutilizzare designazioni di persone e risposte fornite in occasione di interviste precedenti.

08.03. (57) Rilevazione per la statistica delle nuove rendite

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	le notifiche di prestazioni del 2° e 3° pilastro versate sotto forma di rendita o capitale, i prelievi o i rimborsi legati alla promozione della proprietà d'abitazioni, la rendita del 1° pilastro
Tipo e metodo:	rilevazione di dati amministrativi e dei registri: Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), UCC, STATPOP e SEA
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Data	continuativamente
Partecipanti:	-
Disposizioni particolari:	-

08.04. (67-68) Rilevazione per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
----------------------	---------------------------------------

Oggetto:	beneficiari di prestazioni sociali legate al bisogno che mirano a lottare contro la povertà, in particolare i beneficiari dell'aiuto sociale finanziario e delle altre prestazioni sociali legate al bisogno nonché l'aiuto sociale nei settori dell'asilo e dei rifugiati
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso i Cantoni, i Comuni, le istituzioni assistenziali e altri servizi di gestione dei dossier: dati amministrativi dei registri delle assicurazioni sociali (UCC), dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, della Segreteria di Stato dell'economia e della Segreteria di Stato della migrazione
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	Cantoni; Segreteria di Stato della migrazione
Disposizioni particolari:	—

08.05. (106) Rilevazione per la statistica finanziaria delle prestazioni sociali legate al bisogno che mirano a lottare contro la povertà

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	spese per prestazioni sociali legate al bisogno che mirano a lottare contro la povertà, in particolare l'aiuto sociale finanziario, altre prestazioni sociali legate al bisogno e per le sovvenzioni della Confederazione nel settore dei rifugiati e in quello dell'asilo
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso i Cantoni e dati amministrativi della Segreteria di Stato della migrazione, dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e dell'Amministrazione federale delle finanze
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

08.06. (203) Rilevazione per la statistica dell'assicurazione vecchiaia e superstiti

Organo responsabile:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Oggetto:	beneficiari di prestazioni dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)
Tipo e metodo:	rilevazione totale di dati amministrativi presso l'UCC
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	trasmissione dei dati degli organi esecutivi in base alle istruzioni dell'UFAS

08.07. (204) Rilevazione per la statistica dell'assicurazione invalidità

Organo responsabile:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Oggetto:	beneficiari di prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI)
Tipo e metodo:	rilevazione totale di dati amministrativi presso l'UCC
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	trasmissione dei dati degli organi esecutivi in base alle istruzioni dell'UFAS

08.08. (208) Rilevazione per la statistica dei redditi AVS

Organo responsabile:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Oggetto:	persone e redditi soggetti a contributi AVS
Tipo e metodo:	rilevazione totale di dati amministrativi presso l'UCC
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	trasmissione dei dati degli organi esecutivi in base alle istruzioni dell'UFAS

08.09. (205) Rilevazione per la statistica delle prestazioni complementari all'AVS e all'AI

Organo responsabile:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Oggetto:	beneficiari di prestazioni complementari (PC)
Tipo e metodo:	rilevazione totale di dati amministrativi presso l'UCC
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	trasmissione dei dati degli organi esecutivi in base alle istruzioni dell'UFAS

08.10. (206) Rilevazione per la statistica dell'indennità per perdita di guadagno

Organo responsabile:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
----------------------	---

Oggetto:	beneficiari di prestazioni dell'indennità per perdita di guadagno (IPG)
Tipo e metodo:	rilevazione totale dei dati amministrativi presso l'UCC
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	trasmissione dei dati degli organi esecutivi in base alle istruzioni dell'UFAS

08.11. (207) Rilevazione per la statistica degli assegni familiari

Organo responsabile:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Oggetto:	beneficiari di assegni familiari (AFam)
Tipo e metodo:	rilevazione totale di dati amministrativi presso l'UCC e rilevazione indiretta presso gli organi esecutivi AFam (p. es. casse di compensazione per assegni familiari)
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	trasmissione dei dati degli organi esecutivi in base alle istruzioni dell'UFAS

08.12. (212) Rilevazione dei dati per le analisi sul sistema di sicurezza sociale

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
----------------------	---------------------------------------

Oggetto:	unificazione dei dati personali pseudonimizzati nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale per misurare le variazioni e i percorsi tra i principali sistemi di assicurazioni sociali, come pure tra i sistemi di sicurezza sociale e il mercato del lavoro
Tipo e metodo:	rilevazione di dati dei registri: registri delle assicurazioni sociali (UCC) e dell'assicurazione contro la disoccupazione (SECO), statistica delle assicurazioni sociali (UFAS), STATPOP, SHS, SdL e statistica degli esami finali (SBA) nonché RS
Obbligo d'informare:	—
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

08.13. (214) Rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche – *Soluzione 1*

Organo responsabile:	Amministrazione federale delle contribuzioni
Oggetto:	dati dettagliati necessari per l'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, più precisamente: informazioni sul reddito in Svizzera e all'estero, sulle deduzioni (Confederazione e Cantone), sulla sostanza in Svizzera e all'estero, sul reddito e sulla sostanza imponibili e che determinano l'aliquota (Confederazione e Cantone per il reddito), sugli importi delle imposte (federali, cantonali e comunali), sull'imposta ecclesiastica, su altri tipi di imposte specifiche del Cantone, sugli importi delle imposte sulle prestazioni in capitale.
Tipo e metodo:	rilevazione totale basata sui registri fiscali cantonali
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale; dal 1° novembre entro e non oltre il 15 dicembre (T -2 e T -4)

Partecipanti:	UST
Disposizioni particolari:	i dati sono messi a disposizione dell'UST a fini statistici. La lista dei dati da fornire viene concordato con ciascun Cantone. Ogni lista è soggetta a un accordo scritto tra l'AFC e il Cantone interessato. Le norme tecniche per la fornitura dei dati sono emanate dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) sotto forma di direttive.

(214) Rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche – *Soluzione 2*

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	dati dettagliati necessari per l'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, più precisamente: informazioni sul reddito in Svizzera e all'estero, sulle deduzioni (Confederazione e Cantone), sulla sostanza in Svizzera e all'estero, sul reddito e sulla sostanza imponibili e che determinano l'aliquota (Confederazione e Cantone per il reddito), sugli importi delle imposte (federali, cantonali e comunali), sull'imposta ecclesiastica, su altri tipi di imposte specifiche del Cantone, sugli importi delle imposte sulle prestazioni in capitale.
Tipo e metodo:	rilevazione totale basata sui registri fiscali cantonali
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale; dal 1° novembre entro e non oltre il 15 dicembre (T -2 e T -4)
Partecipanti:	AFC

Disposizioni particolari:

i dati sono messi a disposizione dell'AFC a fini statistici.

La lista dei dati da fornire viene concordato con ciascun Cantone. Ogni lista è soggetta a un accordo scritto tra l'UST e il Cantone interessato.

09. ECONOMIA E FINANZE PUBBLICHE

09.01. (18) Indagine per la statistica dell'impiego

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	numero di addetti per sesso e grado di occupazione; equivalenti a tempo pieno (ETP) per sesso; numero di frontalieri per sesso; numero di posti liberi; difficoltà di reclutamento per livello di formazione richiesto, prospettive d'impiego
Tipo e metodo:	indagine su un campione rappresentativo presso imprese e stabilimenti dei settori privato e pubblico
Possibilità di ampliamento:	sì
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	trimestrale
Partecipanti:	-
Disposizioni particolari:	-

09.02. (19) Indagine per la statistica dei contratti collettivi di lavoro (CCL)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	CCL, contratti normali di lavoro (CNL), raccomandazioni e altri documenti equivalenti ai CCL, contratti interni alle imprese e risultati delle trattative salariali
Tipo e metodo:	indagine presso le parti sociali, le imprese e le amministrazioni pubbliche
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	ogni due anni (risultati delle trattative salariali: ogni anno)
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

09.03. (20) Rilevazione per la statistica dell'evoluzione dei salari in base alle dichiarazioni d'infortunio e allo standard salari CH (ELM)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	salari secondo tutte le componenti (compresi i salari effettivi superiori al guadagno massimo assicurato), durata del lavoro (durata normale del lavoro nell'azienda, durata individuale del lavoro secondo il contratto e grado di occupazione dell'assicurato), informazioni sui salariati (sesso, data di nascita, stato civile, nazionalità, domicilio, data dell'infortunio, ramo d'assicurazione) e sul posto di lavoro (luogo di lavoro, informazioni sul datore di lavoro necessarie all'identificazione del ramo economico, attività professionale, data di entrata in servizio, posizione nella professione, tipo di contratto)
Tipo e metodo:	rilevazione di dati amministrativi presso il Servizio centrale delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni (SSAINF) e del centro incaricato di realizzare le statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni. Rilevazione dei dati salariali per via telematica attraverso il sistema ELM (standard salari CH).
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

09.04. (21) Indagine sulla struttura dei salari

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	salari, durata del lavoro, caratteristiche riguardanti le persone salariate e i posti di lavoro

Tipo e metodo:	indagine campionaria rappresentativa presso le amministrazioni pubbliche, le imprese private e di diritto pubblico e altre corporazioni di diritto pubblico rilevazione di dati amministrativi: SIMIC, STATPOP
Possibilità di ampliamento:	sì
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	ogni due anni; gennaio-settembre
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

09.05. (24) Rilevazione per la statistica delle esecuzioni e dei fallimenti

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	numero di aperture e chiusure di fallimenti; distinzione tra fallimenti di imprese (legate ad un'attività economica, indipendenti compresi) e fallimenti di persone; numero di precetti esecutivi; numero di esecuzioni di pignoramento e di realizzazioni; perdite e proventi versati ai creditori a seguito di pignoramenti e fallimenti
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso gli uffici regionali di esecuzione e fallimenti, il Servizio di alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (LEF) dell'Ufficio federale della giustizia, i tribunali cantonali, le autorità di vigilanza cantonali nonché del Foglio ufficiale svizzero di commercio pubblicato dalla SECO
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—

Disposizioni particolari:

4. Si applicano le direttive emanate dall'autorità di alta vigilanza LEF dell'Ufficio federale di giustizia
5. Le informazioni elettroniche possono essere utilizzate conformemente all'ordinanza del DFGP del 9 febbraio 2011 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione (RS 281.112.1) e all'ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (RS 221.415)

09.06. (25) Indagine sull'indice dei prezzi alla produzione e all'importazione

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

prezzi alla produzione di beni e servizi per il mercato interno e l'esportazione; prezzi all'importazione, sconti, dati strutturali (quantità, cifre d'affari)

Tipo e metodo:

indagine presso un campione di imprese, stabilimenti privati e pubblici, organizzazioni economiche, servizi amministrativi e organizzazioni mantello; rilevazione di dati amministrativi presso AFD

Obbligo d'informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento:

mensile

Partecipanti:

organizzazioni economiche, servizi dell'Amministrazione, organizzazioni mantello, mandatari privati

Disposizioni particolari:

—

09.07. (26) Indagine sull'indice nazionale dei prezzi al consumo e indice dei prezzi al consumo armonizzato

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

prezzi al consumo, sconti, dati strutturali (quantità, cifre d'affari) e caratteristiche significative di beni e servizi importanti per le economie domestiche private; dati registrati dalla cassa

Tipo e metodo:	indagine presso un campione di imprese, stabilimenti privati e pubblici, organizzazioni economiche, servizi amministrativi e organizzazioni mantello
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	mensile
Partecipanti:	organizzazioni economiche, servizi amministrativi, organizzazioni mantello, mandatarî privati
Disposizioni particolari:	—

09.08. (27) Indagine sull'indice delle pigioni

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	pigioni, indicazioni sui contratti e dati strutturali delle abitazioni
Tipo e metodo:	indagine su un campione di locatori (economia domestica) e di locatari (proprietari privati e imprese)
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria per i locatori
Periodicità e data di svolgimento:	trimestrale
Partecipanti:	editore di software di gestione immobiliare
Disposizioni particolari:	indagine realizzata nell'ambito della rilevazione per l'indice nazionale dei prezzi al consumo

09.09. (29) Indagine sui prezzi per il programma di raffronto internazionale

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	prezzi di beni di consumo e d'investimento determinanti per gli utilizzatori (economia domestica privata, settore pubblico, imprese)
Tipo e metodo:	indagine presso un campione di imprese, stabilimenti privati e pubblici, organizzazioni economiche, servizi amministrativi e organizzazioni mantello

Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	mandatari privati
Disposizioni particolari:	la rilevazione avviene in collaborazione con l'OCSE, l'UE e i Paesi partecipanti.

09.10. (200) Indagine sull'indice svizzero dei prezzi degli immobili

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	prezzi e valori, tipo, identificatore, dati strutturali, utilizzo e caratteristiche della microsituazione e della macrosituazione dell'immobile; data della transazione immobiliare e tipo di transazione
Tipo e metodo:	indagine presso gli istituti ipotecari (banche, assicurazioni, casse pensioni ecc.) e rilevazione totale presso i registri fondiari / le amministrazioni pubbliche.
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	trimestrale
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

09.11. (30) Indagine sull'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	Prezzi alla produzione delle principali prestazioni riguardanti i tipi di costruzione dell'edilizia e del genio civile, sconti, dati strutturali (quantità, cifre d'affari), contratti aziendali
Tipo e metodo:	indagine presso imprese, banche, assicurazioni, architetti, ingegneri e mandatari
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	semestrale

Partecipanti:	mandatari privati, organizzazioni del settore edilizio, editori di software per l'amministrazione dell'edilizia
Disposizioni particolari:	—

09.12. (32) Indagine per la statistica della produzione e del valore aggiunto

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	dati contabili, persone occupate
Tipo e metodo:	indagine totale presso le imprese a partire da 50 impieghi, sondaggio rappresentativo per le PMI e rilevazione dei dati amministrativi dell'AFC (imposta anticipata)
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa per le imprese / obbligatoria per l'AFC
Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

09.13. (36) Rilevazione per l'indice dei premi dell'assicurazione malattie

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	premi dell'assicurazione malattie obbligatoria e complementare; dati strutturali di assicurazioni sociali e private
Tipo e metodo:	rilevazione di dati amministrativi presso l'Ufficio federale della sanità pubblica
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento:	annuale
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

09.14. (37) Indagine sul censimento delle aziende agricole

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	superficie aziendale, effettivo del bestiame, impieghi e altri dati sulla formazione, attività lucrativa al di fuori dell'azienda, condizioni aziendali, diversificazione nell'azienda, meccanizzazione, equipaggiamento, irrigazione e lavorazione del suolo
Tipo e metodo:	Il censimento delle aziende agricole di compone come segue: a. rilevazione strutturale: attraverso il sistema d'informazione sulla politica agricola (AGIS/SIPA) dell'UFAG, dei dati delle aziende agricole interessate dall'applicazione delle misure di politica agricola e contro le epizootie; attraverso la banca dati sul traffico di animali (BDTA) di Identitas, dei dati sull'effettivo di bovini, bufali, bisonti ed equini, di ovini e di capre; b. indagine complementare presso tutte le aziende agricole non interessate dall'applicazione delle misure di politica agricola e contro le epizootie; c. indagine supplementare: campione per rilevare le caratteristiche non disponibili in a) e b)
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento:	rilevazione strutturale; i Cantoni sono tenuti a inviare i dati necessari alla statistica entro il 31 dicembre di ogni anno. indagine complementare: ogni tre anni (2022, 2025, 2028 e 2031) in primavera indagine supplementare: ogni tre/quattro anni (2020, 2023, 2026, 2030) in autunno
Partecipanti:	Cantoni
Disposizioni particolari:	aziende agricole secondo le norme dell'UST Rilevazione strutturale: i dati sono rilevati dai Cantoni nell'ambito dell'applicazione delle misure di politica agricola e contro le epizootie in base all'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (RS 919.117.71). Indagine complementare e indagine supplementare: i dati sono rilevati direttamente dall'UST.

09.15. (38) Indagine per la statistica delle macellazioni

Organo responsabile:	Unione svizzera dei contadini (Agristat)
Oggetto:	specie animali, provenienza, idoneità/non idoneità, numero di macellazioni, peso dell'animale da vivo/macellato
Tipo e metodo:	rilevazione di dati amministrativi della banca dati BDTA sul traffico di animali (numero e peso), dati doganali (numero di animali importati) e dati dell'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e gli affari veterinari (stato di salute degli animali) sui bovini, suini, ovini, caprini ed equini indagine totale presso le imprese di macellazione di pollame e di conigli
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	mensile per bovini, suini, ovini, caprini, equini e pollame annuale per i conigli

Partecipanti: —
Disposizioni particolari: —

09.16. Indagine sull'indice dei prezzi di acquisto degli operatori della produzione agricola

Organo responsabile: **Unione svizzera dei contadini (Agristat)**
Oggetto: prezzi di acquisto degli operatori della produzione agricola
Tipo e metodo: indagine parziale presso imprese e stabilimenti privati e pubblici, organizzazioni economiche, organizzazioni mantello, aziende agricole, rilevazione di dati amministrativi presso l'Amministrazione federale e le amministrazioni cantonali
Obbligo d'informare: informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento: mensile
Partecipanti: —
Disposizioni particolari: —

09.17. Indagine sulla produzione vegetale

Organo responsabile: **Unione svizzera dei contadini (Agristat)**
Oggetto: stato delle campicolture e foraggicoltura, raccolti e rese delle campicolture e foraggicoltura
Tipo e metodo: indagine parziale presso aziende agricole, organizzazioni mantello e settoriali, stabilimenti privati
Obbligo d'informare: informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento: più volte all'anno per lo stato delle colture e i raccolti e le rese delle foraggicoltura; annuale per i raccolti e le rese delle campicolture

Partecipanti: —
Disposizioni particolari: —

09.18. (39) Indagine per la statistica forestale svizzera (SFt)

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	superficie forestale, raccolta di legname, piantagioni e numero di impieghi delle aziende forestali e proprietari delle foreste pubbliche e private di piccole dimensioni; le aziende forestali forniscono inoltre informazioni in merito a entrate, uscite e investimenti
Tipo e metodo:	indagine totale presso aziende forestali, proprietari di foreste pubbliche e private di piccole dimensioni e servizio forestale. Il criterio per essere considerata azienda forestale è la gestione di una superficie forestale produttiva minima in ettari: Giura ≥ 200 ha, Altipiano ≥ 150 ha, Prealpi ≥ 250 ha, Alpi e sud delle Alpi ≥ 500 ha Nel caso di aziende che tengono una contabilità forestale (contabilità analitica standardizzata per il settore forestale), i dati occorrenti vengono desunti direttamente dall'applicazione corrispondente (Forst-stat.ch).
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale, da dicembre ad aprile
Partecipanti:	Ufficio federale dell'ambiente, servizi forestali (uffici forestali cantonali, di circondario e di sezione), responsabili delle aziende forestali
Disposizioni particolari:	—

09.19. (40) Indagine federale sulla lavorazione del legname

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
----------------------	---------------------------------------

Oggetto:	taglio di tondame per tipo di legno (conifere/latifoglie), utilizzo del cascame
Tipo e metodo:	indagine totale presso le segherie con sede in Svizzera o rilevazione campionaria
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	indagine totale ogni cinque anni e, nel frattempo, rilevazione campionaria annua; da gennaio a febbraio
Partecipanti:	Ufficio federale dell'ambiente, Industria del legno Svizzera, Verein Senke Schweizer Holz (Associazione pozzi di carbonio legno svizzero)
Disposizioni particolari:	—

09.20. (111) Indagine sull'industria del legno

Organo responsabile:	Ufficio federale dell'ambiente
Oggetto:	approvvigionamento di legname, consumo e immagazzinamento di legname da industria
Tipo e metodo:	indagine totale presso le cartiere e le fabbriche di cellulosa, pannelli di particelle e pannelli di fibre di legno
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	annuale; da febbraio a marzo
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

09.21. (112) Rilevazione per il censimento federale della caccia

Organo responsabile:	Ufficio federale dell'ambiente
Oggetto:	popolazione, animali selvatici abbattuti e selvaggina morta
Tipo e metodo:	rilevazione presso le amministrazioni cantonali della caccia (censimenti/stime)
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale

Partecipanti: –
Disposizioni particolari: –

09.22. (113) Rilevazione per la statistica della pesca

Organo responsabile: **Ufficio federale dell'ambiente**
Oggetto: popolamento, cattura e ripopolamento di pesci e gamberi
Tipo e metodo: rilevazione totale (cattura, ripopolamento), rilevazione parziale (popolamento) presso le amministrazioni cantonali della pesca
Obbligo d'informare: informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento: annuale
Partecipanti: –
Disposizioni particolari: –

09.23. (114) Indagine per la statistica forestale (test di rete aziendale, TBN)

Organo responsabile: **Ufficio federale dell'ambiente**
Oggetto: informazioni aziendali dettagliate su: superfici forestali, utilizzazione del legname, costi, proventi, benefici, investimenti e attività nella forma di un catalogo di indicatori economico-aziendali
Tipo e metodo: indagine campionaria, rilevazione elettronica dei dati della contabilità analitica presso aziende forestali pubbliche e private a partire da una superficie forestale produttiva minima (Giura ≥ 200 ha, Altipiano ≥ 150 ha, Prealpi ≥ 250 ha, Alpi e sud delle Alpi ≥ 500 ha)
Obbligo d'informare: informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento: annuale; da dicembre ad aprile
Partecipanti: UST, associazione BoscoSvizzero
Disposizioni particolari: su mandato dell'UFAM l'associazione BoscoSvizzero raccoglie dati e li mette a disposizione dell'UST.

09.24. (42) Indagine per la statistica dell'edilizia abitativa

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	numero, costi e caratteristiche degli edifici abitativi e delle abitazioni in edifici abitativi la cui costruzione è stata autorizzata, è in corso o è già terminata
Tipo e metodo:	indagine parziale presso committenti (privati e pubblici), rilevazioni presso servizi comunali e cantonali delle costruzioni e dati amministrativi dei servizi federali
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	trimestrale
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RS 431.841)

09.25. (43) Indagine sul censimento delle abitazioni vuote

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	numero e caratteristiche delle abitazioni vuote
Tipo e metodo:	rilevazione dei dati amministrativi del registro degli edifici e delle abitazioni, e rilevazione presso il registro degli abitanti, i registri fondiari, i Comuni e i Cantoni e indagine presso i fornitori di elettricità, la Posta, i proprietari e le agenzie di gestione immobiliare
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente

Partecipanti:	Cantoni, Comuni (partecipazione obbligatoria)
Disposizioni particolari:	—

09.26. (171, 175, 176 e 177) Indagine congiunturale sulle cifre d'affari

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	dati riguardanti le cifre d'affari o variabile alternativa delle seguenti attività: - attività estrattive - attività manifatturiere - produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata - produzione e distribuzione di acqua; risanamento, gestione dei rifiuti e bonifica - costruzioni - commercio; riparazione di autoveicoli e di motocicli - trasporto e magazzinaggio - servizi di alloggio e di ristorazione - informazione e comunicazione - attività immobiliari - attività professionali, scientifiche e tecniche - attività amministrative e di servizi di supporto
Tipo e metodo:	campione rappresentativo, indagine totale presso le maggiori imprese; se necessario, presso le organizzazioni economiche.
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	mensile
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

09.27. (133) Rilevazione dell'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Organo responsabile:	Ufficio federale di giustizia
Oggetto:	appartamenti di vacanza
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso i Cantoni e i registri fondiari
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	autorità cantonali che rilasciano autorizzazioni ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (RS 211.412.41); registri fondiari ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (RS 211.412.411)

09.28. (44) Indagine per la statistica della ricettività turistica

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	arrivi e pernottamenti degli ospiti per paese di provenienza, capacità degli stabilimenti e introito medio per notte
Tipo e metodo:	indagine totale rivolta ai proprietari e gestenti di hotel, stabilimenti di cura e camping.
Possibilità di ampliamento:	sì
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	mensile
Partecipanti:	Cantoni, associazioni turistiche
Disposizioni particolari:	—

09.29. (189) Indagine per la statistica del settore paralberghiero

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	offerta: nome, indirizzo e capacità ricettiva delle abitazioni di vacanza sfruttate commercialmente e degli alloggi collettivi, nonché nome e indirizzo dei loro gestori o locatori domanda: cifra mensile degli arrivi e dei pernottamenti secondo il Paese di provenienza degli ospiti
Tipo e metodo:	offerta: rilevazione presso i Comuni, indagine totale presso organizzazioni turistiche, gestori, locatori e agenzie intermedie per abitazioni di vacanza sfruttate commercialmente e per alloggi collettivi domanda: indagine campionaria presso organizzazioni turistiche, gestori, locatori e agenzie, intermediari delle abitazioni di vacanza sfruttate commercialmente e degli alloggi collettivi
Possibilità di ampliamento:	sì
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria informazione facoltativa per le persone viventi in un'economia domestica privata
Periodicità e data di svolgimento:	offerta: annuale domanda: trimestrale
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

09.30. (136) Indagine per il resoconto (conto annuale e rilevazione statistica Special Data Dissemination Standard Plus) delle imprese di assicurazione operanti in Svizzera

Organo responsabile:	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Oggetto:	a. indicatori finanziari per <i>Other Financial Corporation</i> secondo lo <i>Special Data Dissemination Standard Plus</i> (SDDS+) del Fondo monetario internazionale b. conto annuale delle imprese di assicurazione
Tipo e metodo:	indagine totale presso le imprese di assicurazione sottoposte a vigilanza in Svizzera
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	a. semestrale, il 30 giugno e il 31 dicembre b. annuale, il 31 dicembre
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

09.31. (137) Rilevazione per la statistica finanziaria di enti e imprese pubblici

Organo responsabile:	Amministrazione federale delle finanze
----------------------	---

Oggetto:	conti dei flussi e delle consistenze finanziari degli enti di tutti i sottosettori e delle imprese pubbliche dei sottosettori della Confederazione (in particolare il consuntivo, la gestione corrente e il conto degli investimenti) preventivi dei flussi e delle consistenze finanziari e crediti degli enti di tutti i sottosettori e delle imprese pubbliche dei sottosettori della Confederazione (in particolare la gestione corrente e il conto degli investimenti) pianificazione dei flussi e delle consistenze finanziari degli enti dei sottosettori della Confederazione e delle imprese pubbliche dei sottosettori della Confederazione (in particolare la gestione corrente e il conto degli investimenti)
Tipo e metodo:	rilevazione totale e parziale dei dati amministrativi di conti, preventivi e piani finanziari delle unità organizzative centrali e decentralizzate, degli stabilimenti e altre unità organizzative nonché delle imprese pubbliche della Confederazione, delle assicurazioni sociali pubbliche, dei Cantoni (concordati inclusi), dei Comuni (sindacati intercomunali inclusi) e delle imprese pubbliche del sottosettore Confederazione
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale e sub-annuale
Partecipanti:	entità cantonali incaricate di raccogliere i dati finanziari cantonali e comunali, in particolare i servizi cantonali di vigilanza delle finanze comunali, i servizi dei Comuni e gli uffici cantonali di statistica
Disposizioni particolari:	fornitura dei dati da parte degli organismi esecutivi conformemente alle direttive tecniche del DFF sulla raccolta da parte dell'AFF dei dati finanziari di enti e imprese pubblici (settore pubblico) ai fini della compilazione delle statistiche finanziarie.

09.32. (138) Rilevazione per la statistica dell'imposta federale diretta

Organo responsabile:	Amministrazione federale delle contribuzioni
Oggetto:	Persone fisiche e giuridiche assoggettate alla tassazione, per Cantone e Comune nonché per classi di reddito, utile ed entrate fiscali
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso le amministrazioni cantonali delle contribuzioni
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale; febbraio e dicembre
Partecipanti:	amministrazioni cantonali delle contribuzioni
Disposizioni particolari:	—

09.33. (140) Rilevazione dell'onere fiscale in Svizzera

Organo responsabile:	Amministrazione federale delle contribuzioni
Oggetto:	diritto fiscale in vigore nella Confederazione, nei Cantoni e nei Comuni
Tipo e metodo:	rilevazione totale presso le amministrazioni cantonali delle contribuzioni
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale; da gennaio a dicembre
Partecipanti:	mandati esterni
Disposizioni particolari:	—

09.34. (141) Rilevazione per la statistica svizzera della sostanza imponibile (statistica delle imposte sulla sostanza)

Organo responsabile:	Amministrazione federale delle contribuzioni
Oggetto:	sostanza delle persone fisiche per Cantone e classe di sostanza netta
Tipo e metodo:	rilevazione presso le amministrazioni cantonali delle contribuzioni

Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale: febbraio
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

09.35. (142) Rilevazione per la statistica del commercio con l'estero

Organo responsabile:	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Oggetto:	importazione ed esportazione di quantità e valori di merci secondo le voci delle tariffe doganali, i Paesi di provenienza e di destinazione; dati sul commercio estero di energia elettrica
Tipo e metodo:	rilevazione totale di dati amministrativi sistemi informativi dell'UDSC nel settore dello sdoganamento delle merci
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	conformemente alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), le importazioni e le esportazioni vengono pubblicate secondo le voci della tariffa doganale svizzera

09.36. (143) Rilevazione per la statistica del transito

Organo responsabile:	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Oggetto:	transito delle merci per quantità, ripartito per gruppi di prodotti, Paesi, modi di trasporto e zone di transito
Tipo e metodo:	dati amministrativi: sistemi informativi dell'UDSC nei settori dei trasporti e del transito
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

09.37. (144) Rilevazione per la statistica dell'imposta sugli oli minerali

Organo responsabile:	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Oggetto:	traffico di merci per genere e quantità
Tipo e metodo:	dati amministrativi: sistemi informativi dell'UDSC nel settore dell'imposta sugli oli minerali
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente alla fine del mese
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	merci subordinate alla legge del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.61)

09.38. (145) Indagine sui conflitti di lavoro collettivi

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	scioperi e serrate in Svizzera
Tipo e metodo:	indagine totale presso le parti sociali, le imprese e le amministrazioni pubbliche
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

09.39. (151) Indagine sull'indice del clima di consumo

Organo responsabile:	Segreteria di Stato dell'economia
Oggetto:	valutazione della situazione e dell'evoluzione congiunturali
Tipo e metodo:	indagine su un campione rappresentativo di economie domestiche private; rilevazioni del registro SRPH
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	—

09.40. (158) Rilevazione per la statistica sulla salute degli animali

Organo responsabile:	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Oggetto:	comparsa di casi di epizoozie
Tipo e metodo:	rilevazione presso gli uffici cantonali di veterinaria e i laboratori attraverso il sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) e il sistema d'informazione per i risultati di controlli e analisi (ARES)
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	ordinanza sulle epizoozie (RS 916.401) ordinanza del 27 aprile 2022 concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare (RS 916.408)

09.41. (160) Rilevazione per la statistica degli esperimenti su animali

Organo responsabile:	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Oggetto:	numero di animali utilizzati per gli esperimenti in Svizzera secondo i Cantoni, le specie e quattro obiettivi di esperimento

Tipo e metodo:	rilevazione presso i titolari di autorizzazioni per esperimenti su animali attraverso il sistema di informazione animex-ch
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1) ordinanza del 1° settembre 2010 animex-ch (RS 455.61)

09.42. (154) Indagine sull'analisi centralizzata di dati contabili delle aziende agricole

Organo responsabile:	Ufficio federale dell'agricoltura (Agroscope)
Oggetto:	risultati contabili e informazioni supplementari di aziende agricole
Tipo e metodo:	campiona casuale di aziende agricole (campione per la situazione reddituale), indagine parziale (campioni per la conduzione aziendale)
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa; informazione obbligatoria a partire dal 2026
Periodicità e data di svolgimento:	annuale, da gennaio a settembre
Partecipanti:	uffici fiduciari agricoli, Associazione svizzera dei fiduciari agricoli (ASFA), istituti di sondaggio
Disposizioni particolari:	secondo l'articolo 185 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) e l'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (RS 919.118). Dichiarazione di consenso alla rilevazione, al collegamento e al trattamento dei dati per l'analisi centralizzata di dati contabili.

09.43. (155) Indagine sui frutteti in Svizzera

Organo responsabile:	Ufficio federale dell'agricoltura
Oggetto:	gestori, ubicazione, specie, in certi casi varietà, primo anno di coltura, superfici, numero di piante e distanza tra di esse, protezione contro le intemperie e i parassiti, impianti d'irrigazione, scopo d'utilizzo, metodo di produzione
Tipo e metodo:	indagine presso i gestori di frutteti; aggiornamento dei dati sull'attività d'impianto e di dissodamento
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	da inizio gennaio a fine settembre
Partecipanti:	Cantoni
Disposizioni particolari:	I Cantoni sono indennizzati per il loro lavoro. articolo 185 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) e articolo 9 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sulla frutta (RS 916.131.11)

09.44. (156) Rilevazione per la statistica della viticoltura

Organo responsabile:	Ufficio federale dell'agricoltura
Oggetto:	superficie viticola secondo il vitigno, la classe di vino e il Cantone, volume (in kg) e qualità (in Brix o gradi Öchsle) della raccolta di uve o di mosto secondo il vitigno, la classe di vino e il Cantone
Tipo e metodo:	rilevazione presso i Cantoni riguardo al catasto viticolo e alle schede delle forniture
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale, da novembre a gennaio
Partecipanti:	Cantoni
Disposizioni particolari:	i dati della statistica della viticoltura provengono dai dati rilevati dai Cantoni nel quadro dell'ordinanza del

14 novembre 2007 sul vino
(RS 916.140).

09.45. (56) Indagine sulle casse pensioni

Organo responsabile:	Ufficio federale di statistica
Oggetto:	forma giuridica, genere, regolamento (finanziamento e pretese giuridiche) e assicurati (attivi e beneficiari di prestazioni) degli istituti di previdenza; dati contabili e di tecnica assicurativa specifica secondo il sesso
Tipo e metodo:	indagine presso gli istituti di previdenza professionale di diritto privato e pubblico (parziale / totale)
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	annuale (indagine parziale) / quinquennale (indagine totale)
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

09.46. (129) Indagine per la statistica della previdenza professionale

Organo responsabile:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Oggetto:	indicatori attuali della previdenza professionale non rilevabili insieme alla statistica delle casse pensioni, in relazione con modificazioni della legge e dell'ordinanza nonché con progetti di revisione

Tipo e metodo:	indagine campionaria presso le istituzioni che assumono compiti della previdenza professionale rilevazione di dati amministrativi dell'indagine sulle casse pensioni
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	a seconda delle esigenze
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	—

09.47. (170) Indagini sulla congiuntura, sugli investimenti e sull'innovazione

Organo responsabile:	Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo
Oggetto:	indicatori sull'andamento degli affari, sull'attività d'investimento e d'innovazione nell'industria, nelle costruzioni e nei servizi
Tipo e metodo:	indagine su panel presso le imprese
Obbligo d'informare:	informazione facoltativa
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente; mensile, trimestrale, semestrale, biennale
Partecipanti:	associazioni professionali
Disposizioni particolari:	—

09.48.(159) Rilevazione per la statistica del controllo delle carni

Organo responsabile:	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Oggetto:	numero dei capi di bestiame da macello controllati e delle decisioni dei controllori circa la loro commestibilità

Tipo e metodo:	rilevazione presso i veterinari cantonali e gli uffici di controllo delle carni attraverso il sistema d'informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko)
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	—
Disposizioni particolari:	ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (RS 817.190) ordinanza del 27 aprile 2022 concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare (RS 916.408)

09.49. Rilevazione «SI AMV prescrizioni di antibiotici per gli animali in Svizzera»

Organo responsabile:	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Oggetto:	monitorare la quantità di antibiotici prescritti in ambito veterinario
Tipo e metodo:	rilevazione diretta presso veterinari e distributori di antibiotici attraverso il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria SI AMV
Obbligo d'informare:	informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento:	continuativamente
Partecipanti:	-
Disposizioni particolari:	ordinanza del 31 ottobre 2018 concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (RS 812.214.4)

Allegato 3

(art. 54)

Modifica di altri atti normativi

1. **Ordinanza del 12 aprile 2006¹⁷ concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC)**

Art. 20 cpv. 5, frase introduttiva

5 Collabora alla stesura della statistica *federale* annuale per la statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), la statistica sulla migrazione e la statistica delle persone occupate. La SEM fornisce all'Ufficio federale di statistica per l'adempimento dei suoi compiti conformemente all'ordinanza del ... sulla statistica federale¹⁸;

2. **Ordinanza del 19 dicembre 2008¹⁹ sul censimento federale della popolazione (ordinanza sul censimento)**

Art. 6 cpv. 2

Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e all'indagine strutturale.

Art. 8 cpv. 2

Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e all'indagine omnibus.

Art. 11 rubrica e cpv. 1 e cpv. 4

Indagine strutturale

1 l'indagine strutturale è realizzata mediante indagine scritta in forma cartacea o elettronica.

4 L'oggetto e le modalità di esecuzione della rilevazione sono disciplinati nell'allegato 1 dell'ordinanza del ...²⁰ sulla statistica federale.

Art. 12 cpv. 2

2 L'oggetto e le modalità di esecuzione di ciascuna rilevazione sono disciplinati nell'allegato 2 dell'ordinanza del ...²¹ sulla statistica federale.

¹⁷ RS **142.513**

¹⁸ RS....

¹⁹ RS **431.112.1**

²⁰ RS ...

²¹ RS ...

*Art. 13 rubrica, cpv. 1, 2 e 4***Indagine omnibus**

¹ Le indagini omnibus sono realizzate mediante intervista telefonica assistita da computer. Essa può essere completata con un'indagine scritta in forma cartacea o elettronica.

² I temi delle indagini omnibus sono stabiliti dall'UST. Se unità amministrative della Confederazione richiedono l'introduzione di temi o domande supplementari l'UST ne tiene conto nella misura in cui gli siano stati accordati i mezzi finanziari corrispondenti nel quadro del preventivo per il censimento.

⁴ L'oggetto e le modalità di esecuzione di ciascuna rilevazione sono disciplinati nell'allegato 2 dell'ordinanza del ...²² sulla statistica federale.

Art. 15 cpv. 1

L'obbligo d'informare nelle singole indagini è stabilito nell'allegato 2 dell'ordinanza del ...²³ sulla statistica federale.

Art. 17a (nuovo)

¹ L'UST si assume le tasse postali per i seguenti invii concernenti i censimenti federali:

- a. invii fino a 20 kg nel traffico tra autorità e servizi federali, cantonali e comunali;
- b. invii fino a 5 kg nel traffico tra autorità, servizi comunali e tra le commissioni e gli incaricati del censimento, da essi designati.

² I Cantoni e i Comuni possono fatturare all'UST le tasse postali sostenute per i censimenti federali.

Art. 18 cpv. 2 e 4

² L'indagine strutturale è elaborata annualmente. I primi risultati sono pubblicati entro 12 mesi dal giorno di riferimento.

⁴ I primi risultati dell'indagine omnibus sono pubblicati entro sei mesi dal termine dell'indagine.

Art. 21 **Ampliamento dell'indagine strutturale**

¹ I Cantoni possono richiedere all'UST un ampliamento dell'indagine strutturale per l'insieme o parti del loro territorio. L'ampliamento non può superare il raddoppio del campione.

² La richiesta va inoltrata almeno un anno prima del giorno di riferimento (31 dicembre).

²² RS ...

²³ RS ...

Art. 22 cpv. 1 e 2

¹ L'ampliamento è disciplinato nell'allegato 2 dell'ordinanza del ...²⁴ sulla statistica federale per ciascuna rilevazione tematica.

² Per principio, le rilevazioni tematiche sono ampliate in modo uniforme sull'intero territorio cantonale. Le deroghe sono stabilite nell'allegato 2 dell'ordinanza del ... sulla statistica federale.

Art. 23 Ampliamento dell'indagine omnibus

L'indagine omnibus non può essere ampliata.

3. Ordinanza del 9 giugno 2017²⁵ sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Art. 9 cpv. 2 lett. h

² Per l'aggiornamento delle informazioni registrate nel REA possono essere utilizzate in particolare le fonti seguenti:

- h. dati di altre rilevazioni statistiche a condizione che l'utilizzo nel REA sia espressamente menzionato nell'allegato 2 dell'ordinanza del ...²⁶ sulla statistica federale;

4. Ordinanza del 30 novembre 2018²⁷ concernente il sistema d'informazione sugli incidenti stradali

Art. 17 cpv. 4

⁴ La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla legge federale del 25 settembre 2020²⁸ sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 31 agosto 2022²⁹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, nonché dalla LStat³⁰ e dall'ordinanza del ...³¹ sulla statistica federale.

²⁴ RS ...
²⁵ RS **431.841**
²⁶ RS ...
²⁷ RS **741.57**
²⁸ RS **235.1**
²⁹ RS **235.11**
³⁰ RS **431.01**
³¹ RS ...

5. Ordinanza del 30 novembre 2018³² concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione

Art. 18 cpv. 5

5 La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla LPD³³, dall'ordinanza del 31 agosto 2022 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati³⁴, nonché dalla LStat³⁵ e dall'ordinanza del ...³⁶ sulla statistica federale.

6. Ordinanza del 21 dicembre 2006³⁷ sugli impianti a fune

Art. 10 cpv. 1

1 I dati destinati all'indagine sulla statistica dei trasporti pubblici sono raccolti conformemente all'ordinanza del ...³⁸ sulla statistica federale.

7. Ordinanza del 9 marzo 2007³⁹ sui servizi di telecomunicazione

Art. 97 cpv. 3

3 Collabora e coordina questi lavori con l'Ufficio federale di statistica conformemente all'ordinanza del ...⁴⁰ sulla statistica federale.

8. Ordinanza del 9 marzo 2007⁴¹ sulla radiotelevisione

Art. 29 Organizzazione (art. 19 LRTV)

L'UFCOM assicura la rilevazione e il trattamento dei dati e gli altri lavori statistici necessari per allestire la statistica secondo l'articolo 19 capoverso 1 LRTV (statistica sulla radiodiffusione). Esso coordina i lavori e collabora con l'Ufficio federale di statistica in applicazione dell'ordinanza del ...⁴² sulla statistica federale.

32 RS 741.58

33 RS 235.11

34 RS 235.11

35 RS 431.01

36 RS ...

37 RS 743.011

38 RS ...

39 RS 784.101.1

40 RS ...

41 RS 784.401

42 RS ...

9. Ordinanza dell'11 aprile 2018⁴³ sulla registrazione delle malattie tumorali

Art. 11 cpv. 4

4 Per la comunicazione dei dati, gli ospedali utilizzano le stesse fonti di dati che hanno consultato ai fini della rilevazione per la statistica dell'assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 (58–62, 193–194) dell'allegato 2 dell'ordinanza del ...⁴⁴ sulla statistica federale.

10. Ordinanza del 27 giugno 1995⁴⁵ sull'assicurazione malattie

Art. 30a cpv. 1 e 7

1 I fornitori di prestazioni devono fornire i dati, conformemente alle pertinenti variabili stabilite secondo la rilevazione per la statistica dell'assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 (58–62, 193–194) dell'allegato 1 dell'ordinanza del ...⁴⁶ sulla statistica federale, in maniera corretta, completa, entro il termine prescritto, a proprie spese e nel rispetto dell'anonimato dei pazienti.

7 Per produrre indicatori di qualità, può anche collegare i dati di cui all'articolo 30 con altre fonti di dati. Il capitolo 2, sezione 6, dell'ordinanza del ... sulla statistica federale è applicabile per analogia.

Art. 59a cpv. 2

2 Le diagnosi e le procedure ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera c devono essere codificate conformemente alle classificazioni menzionate per la rilevazione per la statistica dell'assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 (58–62, 193–194) dell'allegato 2 dell'ordinanza del ...⁴⁷ sulla statistica federale.

Art. 77g cpv. 1

1 Per il calcolo della popolazione residente di cui all'articolo 58f capoverso 4 LAMal sono determinanti le cifre dell'ultima rilevazione per la statistica della popolazione e delle economie domestiche.

⁴³ RS **818.331**

⁴⁴ RS ...

⁴⁵ RS **832.102**

⁴⁶ RS ...

⁴⁷ RS ...

11. Ordinanza del 3 luglio 2002⁴⁸ sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre)

Art. 10 cpv. 2 Esigenze nei confronti di ospedali e case per partorienti

2 Gli ospedali devono calcolare i costi dei centri di costo secondo la nomenclatura della rilevazione per la statistica dell'assistenza sanitaria attuata secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del ...⁴⁹ sulla statistica federale.

Art. 13 cpv. 1 Ospedali e case per partorienti

1 La statistica delle prestazioni degli ospedali deve essere elaborata in coordinamento con la rilevazione per la statistica dell'assistenza sanitaria elaborata secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del ...⁵⁰ sulla statistica federale. Questa disposizione si applica per analogia alle case per partorienti.

Art. 14 cpv. 1 Case di cura

1 La statistica delle prestazioni delle case di cura è elaborata in coordinamento con la rilevazione per la statistica dell'assistenza sanitaria elaborata secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del ...⁵¹ sulla statistica federale.

12. Ordinanza del 23 giugno 2021⁵² sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale

Art. 8 lett. d

- d. le rilevazioni dell'Ufficio federale di statistica, in particolare i dati strutturali degli studi medici e dei centri ambulatoriali e i dati ambulatoriali degli ospedali e delle case per partorienti secondo l'allegato 1 Rilevazione per la statistica dell'assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell'ordinanza del ...⁵³ sulla statistica federale.

⁴⁸ RS **832.104**

⁴⁹ RS ...

⁵⁰ RS ...

⁵¹ RS ...

⁵² RS **832.107**

⁵³ RS ...

13. Ordinanza del 26 maggio 2021⁵⁴ sui sistemi d'informazione AD

Art. 12 lett. a

- a. Rilevazione per la statistica dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 36 LC e al numero 01.16 (150) della rilevazione sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) dell'allegato 2 dell'ordinanza del ...⁵⁵ sulla statistica federale;

14. Ordinanza del 23 ottobre 2013⁵⁶ ordinanza sulla frutta

Art. 9 Contributi a rilevazioni statistiche nell'ambito della frutta

L'UFAG accorda contributi a rilevazioni statistiche nell'ambito della frutta conformemente all'ordinanza del ...⁵⁷ sulla statistica federale.

15. Ordinanza del 14 novembre 2007⁵⁸ sul vino

Art. 30b cpv. 3 e 4

3 Essi comunicano all'UFAG, entro fine novembre dell'anno in corso, le superfici viticole in virtù dell'allegato 2 numero 09.51 (156) dell'ordinanza del ...⁵⁹ sulla statistica federale.

4 Essi presentano all'UFAG, entro fine gennaio dell'anno successivo alla vendemmia, un rapporto della vendemmia che comprende tutti i dati statistici secondo l'allegato 2 numero 09.51 (156) dell'ordinanza del ... sulla statistica federale.

⁵⁴ RS 837.063.1

⁵⁵ RS

⁵⁶ RS 916.131.11

⁵⁷ RS

⁵⁸ RS 916.140

⁵⁹ RS